



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Centrale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
Divisione V-Sistemi di Valutazione Ambientale
CRESS@pec.minambiente.it

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria
Divisione V-Qualità dell'aria e mobilità sostenibile
CLEA@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID_VIP: 4729] VAS – Valutazione Ambientale Strategica relativa al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento atmosferico.

Autorità Proponente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria (ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento)

Autorità procedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fase di consultazione preliminare (Scoping) ai sensi dell' art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i

Osservazioni MiBACT

e p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
presidente@pec.governo.it 1

Al MATTM – Dip.to per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
DITEI@pec.minambiente.it

Alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS
CTVA@pec.minambiente.it

Con riferimento all'oggetto, si prende atto che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – ex Direzione generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. n. 11149 del 20/06/2019, ha dato formale avvio alla fase di consultazione preliminare (Scoping) nell'ambito della procedura di VAS statale attinente al “**Pogramma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento atmosferico.**” – da ora in avanti denominato “**Programma**”– ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Si premette che la quasi totalità dei pareri degli Uffici territoriali del MIBACT, collazionati nella presente nota, sono stati già precedentemente inviati al MATTM e alla Commissione VIA/VAS.

Si prende atto che il MATTM ha inviato le proprie osservazioni sulla presente procedura preliminare di VAS (Scopng) in data 08/06/2020 con nota prot. n. 42549.

Stante le recenti interlocuzioni attivate per le vie brevi con l'Autorità proponente, al fine di chiarire alcuni aspetti legati alle necessarie valutazioni che l'attuazione del presente Programma potrà produrre sulle componenti Paesaggio e Beni Culturali, la presente nota intende fornire un quadro completo delle osservazioni rese dal MIBACT, per un contributo metodologico ai fini di una più completa definizione della redazione del Programma e del Rapporto ambientale da sottoporre alla procedura di consultazione pubblica in VAS.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Il 18 dicembre 2013 la Commissione Europea ha adottato il "Clean Air Policy Package", un pacchetto di politiche finalizzate alla riduzione degli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente entro il 2030. Il pacchetto contiene proposte legislative volte ad attuare norme più severe in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico tra le quali la revisione della direttiva sui limiti di emissione nazionali, la cosiddetta direttiva NEC (National Emission Ceilings). La nuova direttiva 2016/2284/UE prevede l'obbligo per gli Stati Membri di perseguire una riduzione percentuale delle emissioni nazionali registrate nel 2005 per alcuni inquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, particolato atmosferico PM_{2,5} e composti organici volatili non metanici) entro date prestabilite, fissate al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere perseguite tramite l'adozione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che individui, qualora necessario, politiche e misure aggiuntive rispetto a quelle già prestabilite a livello europeo e/o nazionale.

La riduzione delle emissioni, necessaria a raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla direttiva NEC, deve essere perseguita tramite la predisposizione, l'adozione e l'attuazione di specifici programmi di controllo nazionali.

Il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, che ha recepito la direttiva europea nell'ordinamento nazionale, prevede, all'articolo 4, la ripartizione delle competenze per la predisposizione dei programmi nazionali che devono essere elaborati dal Ministero dell'ambiente, con il supporto di ISPRA ed ENEA per la produzione degli scenari tecnici che descrivono la situazione prevista al 2020 e al 2030. In particolare, l'ISPRA elabora le proiezioni dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive responsabili delle emissioni mentre l'ENEA elabora le proiezioni nazionali delle emissioni e gli scenari di qualità dell'aria, utili a valutare l'impatto delle misure di riduzione sulle concentrazioni degli inquinanti.

Il fine ultimo della direttiva NEC è favorire la riduzione significativa delle emissioni dei principali inquinanti atmosferici così da contribuire al generale miglioramento della qualità dell'aria su tutto il territorio dell'Unione.

A tale scopo, la direttiva stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃) e materiale particolato PM_{2,5} da raggiungere entro il 2020 e il 2030. Tali obiettivi sono individuati come percentuali di riduzione delle emissioni dei singoli inquinanti rispetto ai valori registrati nel 2005.

I target del 2020 sono mutuati integralmente dal protocollo di Gothenburg, afferente alla Convenzione internazionale sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero (LRTAP - Long Range Transboundary Air Pollution), nella sua versione aggiornata nel 2012; quelli del 2030 sono invece il risultato del negoziato comunitario e corrispondono al conseguimento della riduzione di circa il 50% di morti premature al 2030 rispetto all'anno base 2005.

Il programma, sulla base di una istruttoria tecnica preliminare, individua gli inquinanti per cui si prevede che, nel 2020 e nel 2030, non sarà possibile conseguire gli obiettivi di riduzione senza l'adozione di politiche aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa europea e nazionale; per tali inquinanti, definisce le misure necessarie a raggiungere i target, in coerenza con le strategie già adottate dall'Italia in altri settori, prevalentemente energia, clima ed agricoltura.

La fase preliminare della procedura di VAS è finalizzata a verificare, sin dalle prime fasi dell'attività di elaborazione del Piano, gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso ed a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano.

Pertanto, per quanto attiene alle competenze del MiBACT, è stata focalizzata l'attenzione sui potenziali effetti che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel Rapporto Ambientale potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, attraverso la verifica di ciò che è proposto nel Rapporto Preliminare: i criteri di approccio alla VAS, gli indicatori presi in considerazione, le fonti di reperimento dei dati, il quadro normativo preso a riferimento, le politiche ambientali di riferimento, la metodologia adottata dal proponente per l'analisi dei contesti territoriali e dei fattori di rischio naturale e antropico, la metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi eventualmente interferenti con il Programma proposto, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Questa Direzione Generale – Servizio V Tutela del Paesaggio, con nota prot. n. 17826 del 28/06/2019, ha inviato agli Uffici territoriali del MiBACT la richiesta di osservazioni in merito alla presente procedura preliminare di VAS. Il Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico di questa Direzione Generale, gli Uffici territoriali MiBACT e gli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni autonome, hanno espresso al riguardo osservazioni e suggerimenti, riportate di seguito, sui contenuti che il Rapporto Ambientale del Piano dovrà comprendere affinché siano tutelati, salvaguardati e valorizzati i beni suddetti e siano presi in considerazione alcuni parametri fondamentali, ai fini dell'attività di tutela, quali ad esempio i vincoli esistenti ed in itinere, le aree naturali protette e i siti UNESCO potenzialmente coinvolti, nonché le disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e di previsione e i piani di gestione dei siti UNESCO.

I contributi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, e degli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni autonome, sono sottoelencati:

- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico, con nota prot. n. 5456 del 11/02/2020;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, con nota prot. n. 20077 del 20/09/2019;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, con nota prot. n. 10822 del 25/09/2019;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, con nota prot. n. 6056 del 24/09/2019;
- Segretariato Regionale per il Piemonte, con nota prot. n. prot. n. 374 del 19/07/2019;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, nota prot. n. 8666 del 10/07/2019;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 8666 del 10/07/2019;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 8501 del 12/07/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con nota prot. n. 12190 del 29/07/2019;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso, con nota prot. n. 18039 del 09/07/2019;
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei con nota prot. n. 2366 del 11/07/2019;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 11192 del 12/07/2019
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, con nota prot. n. 9309 del 12/07/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. n. 21340 del 02/10/2019;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 6413 del 24/07/2019;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con nota prot. n. 5155 del 06/05/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, con nota prot. n. 15111 del 16/07/2019;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

- Parco Archeologico dell'Appia Antica, con nota prot. 1501 del 10/07/2019;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, con nota prot. n. 20549 del 21/08/2019;

OSSERVAZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALI E PROVINCIALI

Si riportano, di seguito, le osservazioni inerenti ai temi e agli approfondimenti, da trattare nel Rapporto ambientale di VAS, legati alle esigenze di tutela del patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), inviate dagli uffici periferici del MiBACT, Soprintendenze di settore e Parchi Archeologici, e dagli uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni autonome, elencati per ambiti regionali, e del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale:

REGIONE ABRUZZO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 4351 del 02/07/2019, comunica che:

(... ..) in relazione a quanto richiesto e per quanto di competenza, osserva come sia necessario tenere adeguatamente in considerazione, nei criteri generali del Piano in oggetto, la cospicua presenza di beni culturali e paesaggistici e il relativo regime di tutela, esteso su una superficie di 1853 km quadrati (pari al 75% del totale), presenti sul territorio di competenza. In particolare, si evidenzia la necessità di procedere con un quadro conoscitivo aggiornato alla luce del complesso processo di ricostruzione, aggravata dalla presenza del rischio sismico e dalla perdurante emergenza dei terremoti 2016-2017.

4

REGIONE CAMPANIA

Il Parco archeologico dei Campi Flegrei con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 2366 del 11/07/2019:

In Riferimento alla valutazione in oggetto, recepita con nota prot. MIBAC PA -FLEG n.2230 del 02/07/2019 ed esaminato il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto programma, questo Istituto, per quanto di competenza, esprime le seguenti osservazioni:

- 1) Si ritiene non esauriente la valutazione degli impatti dell'inquinamento atmosferico sul patrimonio culturale, di contro, com'è noto, quest'ultimo è profondamente interessato dall'inquinamento atmosferico, in ragione delle caratteristiche proprie del bene culturale e del relativo sito, e specialmente a fini conservativi e manutentivi. Nel Rapporto Preliminare non vengono citati i beni culturali e le possibili ricadute che alcune strategie contenute nel programma possono avere su tali beni ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Igs. 42/2004.*
- 2) Si sottolinea, in sostanza, la necessità che nel Rapporto Preliminare venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che vanno intesi e valutati come beni sensibili e irripetibili che non possono prestarsi a trasformazioni dettate dal rispetto di parametri che se applicati con acritica superficialità, rischiano di snaturarne l'essenza e distruggerne il valore testimoniale e identitario.*
- 3) Si ritiene necessario, in supporto alle considerazioni di cui al punto 2), individuare misure preventive per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale. A tal fine, è opportuna una completa comprensione e valutazione dell'impatto di tutti i fattori (ambientali, naturali e antropici) che, insieme, interessano il patrimonio culturale, che potrebbe essere, più in generale, valutabile, anche su estesa scala "programmatica". Si sottolinea al riguardo che attualmente esistono diverse tecniche, complesse, avanzate e multidisciplinari, che espongono un livello quantitativo di controllo evoluto*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

al fine del contrasto del rischio (complessivo) dell'inquinamento atmosferico e che potrebbero, quindi, essere utili al programma nazionale.

Tutto ciò considerato, sarebbe opportuno prevedere un ampliamento- ai rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali- dei componenti del tavolo di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30/05/2018, n.81).

Il Parco archeologico di Ercolano con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2295 del 11/07/2019, osserva quanto segue:

Con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data 28/06/2019 e acquisita agli atti di questo Istituto con il prot. n.2135 del 01/07/2019, per quanto di competenza, con riferimento al patrimonio culturale, inteso nella sua duplice valenza di beni culturali e paesaggistici, si trasmettono le osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale del Programma in oggetto.

Il rapporto ambientale, come illustrato all'art.13 dei D.lgs 152/2006 e s.m.i. ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in un'ottica globale e sistemica ma anche puntuale e approfondita, gli effetti che la realizzazione del Programma potrebbe produrre sull'Ambiente, quest'ultimo inteso non solo sotto l'aspetto ecologico-sistemico ma anche in riferimento a condizioni, caratteristiche e componenti insite in ciò che si intende per Paesaggio, secondo l'accezione contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000, ratificata in Italia con legge n.14 del 2006).

Tenuto conto che l'ambito di influenza territoriale del Programma, ossia l'ambito territoriale in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali dello stesso, è considerato coincidente con il territorio nazionale, appare necessario non sottovalutare le peculiarità del territorio, che risulta essere caratterizzato dalla presenza di emergenze architettoniche, testimonianze archeologiche, elementi di pregio naturalistico, ampie zone a vocazione agricola. Per ciò che concerne i documenti e le normative di riferimento di competenza di questo Istituto, per poter definire gli obiettivi di sostenibilità per le differenti componenti ambientali analizzate, risulta fondamentale, per quanto di competenza, recepire i seguenti strumenti normativi e di indirizzo:

- D.M. di Vincolo del 17/08/1961 - ex lege 1497/39 - pubblicato sulla G.U. n. 212 del 28.8.1961, che dichiara di notevole interesse pubblico l'intero territorio del Comune di Resina;

- Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) dei Comuni Vesuviani approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002.

Con riferimento alle "Misure di riduzione" descritte nel Rapporto Preliminare Ambientale (pag.9), al fine di conciliare le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali con quelle legate all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, si evidenzia che l'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. A tal proposito, si propone di richiedere di non utilizzare pannelli a specchio o comunque riflettenti. Inoltre, per una migliore integrazione di tali impianti con gli edifici in ambiti sottoposti a tutela, è preferibile collocare i pannelli in posizione complanare alla copertura, evitando l'installazione su superfici molto inclinate o verticali.

Con riferimento al paragrafo "Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione" del Rapporto Preliminare Ambientale (pag.109), si evidenzia la necessità di privilegiare impianti arborei tipici, specie autoctone, evitando il verde di carattere esclusivamente ornamentale, organizzando l'apparato vegetale in maniera tale da favorire la connettività ecologica attraverso la creazione di masse vegetali compatte, dove possibile intorno a risorse naturalistiche preesistenti; utilizzare il sistema del verde come strumento di regolazione del microclima locale, ad esempio, attraverso l'impianto di siepi e filari per la protezione dal riverbero marino sui fronti esposti, l'inserimento di pergole frangisole e frangivento per la gestione del soleggiamento e dei venti dominanti, apertura di corridoi di ventilazione per la circolazione della brezza mare/terra.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

L a **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 9309 del 12/07/2019 osserva quanto segue:

Con riferimento alla nota inviata in data 28.06.2019, prot. n. 17826, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 8652/A del 2.07.2019, esaminata la documentazione pubblicata sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla pagina <https://va.minambiente.it/it-IT10ggettil Documentazione1712311 0252> al fine di contribuire a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel futuro Rapporto Ambientale del PNIEC, ai sensi dell'art. 13, co. i D. Lgs. 152/2006 s.m.i., si osserva quanto segue:

Sul piano metodologico, in considerazione della evidenziata stretta interrelazione tra il Programma nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ed il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, si rimanda a quanto osservato nella fase di Scoping del del procedimento VAS di quest'ultimo, con nota prot. n. 5874 del 3.05.2019.

In generale, si evidenzia la necessità che il Rapporto Ambientale del Programma in oggetto comprenda una accurata descrizione, analisi e valutazione delle componenti che costituiscono il patrimonio culturale nazionale, a partire da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici, direttamente ed indirettamente coinvolti, dei relativi dispositivi di tutela e dei valori oggetto di protezione, nonché delle disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione paesaggistica e nel piano di gestione del sito UNESCO, direttamente ed indirettamente interessato dalle misure/azioni previste. Il Rapporto Ambientale dovrebbe inoltre comprendere l'identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali impatti ed effetti delle misure previste sui beni culturali e paesaggistici, direttamente ed indirettamente coinvolti, compresi gli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

- con riferimento alla verifica di coerenza esterna del Programma con altri atti di programmazione e pianificazione multilivello e di settore, il Rapporto Ambientale dovrebbe contenere una puntuale verifica delle interferenze nel medio e lungo termine del Programma con altri strumenti di pianificazione relativi al territorio di competenza, nonché una specifica analisi degli impatti e degli effetti cumulativi dell'insieme delle previsioni degli strumenti di pianificazione sul patrimonio culturale di competenza;

- si pone altresì in rilievo l'importanza che il RA preveda specifiche misure volte ad impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del Programma su beni culturali e paesaggistici, con specifico riguardo per le infrastrutture energetiche;

- con riferimento al piano di monitoraggio sull'attuazione del Programma, si suggerisce che lo stesso sia adeguatamente strutturato ed esplicitato nel Rapporto Ambientale, con indicazione di tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting volta ad indicare gli obiettivi raggiunti, così come i loro esiti negativi (o parzialmente negativi) e le eventuali conseguenti modifiche ed integrazioni necessarie.

Con stretto riferimento al territorio di competenza:

- visti gli acclarati impatti ed effetti negativi sui beni culturali provocati dall'inquinamento dell'aria (SO₂, NO₂, O₃, PM₁₀, PM_{2,5}), in sinergia con specifiche condizioni climatiche (cfr. RA preliminare, p. 84 e Ss.), specie per quanto concerne il deterioramento dei materiali, considerata la qualità dell'aria ed i rilevanti problemi connessi alla congestione del traffico automobilistico gravante sul centro storico di Napoli, si suggerisce che il Programma preveda anche specifiche e distinte misure per il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale su gomma, la riduzione del fabbisogno di mobilità privata, il potenziamento e la creazione di nuove aree pedonali, la diffusione di veicoli a basso impatto nei centri storici delle principali aree urbane e nei siti urbani Unesco (Misure Settore Trasporti — Codice T);

- visti gli acclarati impatti ed effetti negativi delle emissioni inquinanti sui paesaggi ad elevato grado di naturalità (cfr. RA preliminare, p. 106 e ss.), con specifico riguardo per parchi, riserve ed aree boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., si suggerisce di riservare specifica attenzione nel Rapporto Ambientale del Programma alla individuazione e descrizione dei citati beni paesaggistici e alla correlata identificazione, descrizione e stima quali/quantitativa dei potenziali effetti delle misure previste dal Programma sui medesimi;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli acclarati impatti ed effetti positivi sulla qualità dell'aria connessi alla presenza di vegetazione (cfr. RA Prelim. p. 109 e ss.), si suggerisce di prevedere apposite misure volte a garantire la conservazione nonché, ove opportuno, l'espansione delle aree verdi, con specifico riguardo per i giardini e iparchi storici, le aree boscate urbane, parchi e riserve, etc.;
- con riferimento alla specifica misura per la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico (Misura settore residenziale e terziario - T9), si suggerisce di strutturare il menzionato programma sull'illuminazione pubblica, finalizzato ad accelerare il processo di sostituzione delle sorgenti luminose, individuando specifiche soluzioni tecniche, compatibili con gli obiettivi di tutela dei centri storici e dei siti urbani Unesco;
- ai fini del monitoraggio ambientale in fase di attuazione del Programma, si evidenzia l'opportunità di prevedere indicatori specifici volti a misurare impatti ed effetti del Programma sul patrimonio culturale, con specifico riguardo per centri storici, siti urbani Unesco ed beni paesaggistici ad elevato grado di naturalità.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 11192 del 12/07/2019 osserva quanto segue:

Con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data 28/06/2019 e acquisita agli atti di questo Istituto con il prot. n. 10522-A del 03107/2019, per quanto di competenza, con riferimento al patrimonio culturale, inteso nella sua duplice valenza di beni culturali e paesaggistici, si trasmettono le osservazioni al Rapporto Preliminare Ambientale del Programma in oggetto.

Il rapporto ambientale, come illustrato all'art. 13 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in un'ottica globale e sistemica ma anche puntuale e approfondita, gli effetti che la realizzazione del Programma potrebbe produrre sull'Ambiente, quest'ultimo inteso non solo sotto l'aspetto ecologico-sistemico ma anche in riferimento a condizioni, caratteristiche e componenti, insite in ciò che si intende per Paesaggio, secondo l'accezione contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000, ratificata in Italia con legge n. 14 del 2006).

Tenuto conto che l'ambito di influenza territoriale del Programma, ossia l'ambito territoriale in cui possono manifestarsi gli effetti ambientali dello stesso, è considerato coincidente con il territorio nazionale, appare necessario non sottovalutare le peculiarità specifiche del territorio di competenza, che risulta essere caratterizzato dalla presenza di numerose emergenze architettoniche, testimonianze archeologiche, elementi di pregio paesaggistico e naturalistico. Per ciò che concerne i documenti e le normative di riferimento di competenza di questo Istituto, per poter definire gli obiettivi di sostenibilità per le differenti componenti ambientali analizzate, risulta fondamentale recepire i seguenti strumenti normativi e di indirizzo:

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.):

Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000, recepita nella normativa nazionale con Legge 14/2006):

Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convenzione UNESCO. Parigi, 2005);

Agenda 2030, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25/09/2015;

Piani Urbanistici Territoriale, Piani territoriali Paesistici. Piani Regolatori Generali; Parco Regionali (dei Monti Lattari, del Vesuvio, etc.);

Quadro dei Vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici, storico-artistici, idrogeologici.

Con riferimento alle Misure di riduzione" descritte nel Rapporto Preliminare Ambientale (pag.9), al fine di conciliare le esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali con quelle legate all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, si evidenzia che l'installazione del fotovoltaico negli edifici, se effettuata senza opportuni accorgimenti, può provocare l'alterazione dello skyline urbano e del paesaggio consolidato nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. A tal proposito, è buona norma non utilizzare pannelli a specchio o comunque riflettenti. Inoltre, per una migliore integrazione ditali impianti con gli edifici in ambiti sottoposti a tutela, è preferibile collocare i pannelli in posizione complanare alla copertura, evitando l'installazione su superfici molto inclinate o verticali.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Con riferimento al paragrafo "Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione" del Rapporto Preliminare Ambientale (pag. 109), si evidenzia la necessità di privilegiare impianti arborei tipici, specie autoctone, evitando il verde di carattere esclusivamente ornamentale, organizzando l'apparato vegetale in maniera tale da favorire la connettività ecologica attraverso la creazione di masse vegetali compatte, dove possibile intorno a risorse naturalistiche preesistenti; utilizzare il sistema del verde come strumento di regolazione del microclima locale, ad esempio, attraverso l'impianto di siepi e filari per la protezione dal riverbero marino sui fronti esposti, l'inserimento di pergole frangisole e frangivento per la gestione del soleggiamento e dei venti dominanti, apertura di corridoi di ventilazione per la circolazione della brezza mare/terra.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica, andranno valutati i singoli interventi che generano interferenza a qualsiasi titolo con il sottosuolo, che sono sottoposti, oltre che agli strumenti normativi sopramenzionati, a quanto previsto dall'art. 25 del Decreto Legislativo 50/2016, al fine di valutare l'impatto delle opere previste nei progetti sul patrimonio archeologico.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 16917 del 24/07/2019 osserva quanto segue:

Con riferimento al programma in argomento, così come desumibile dalla documentazione contenuta nell'apposito link messo a disposizione pubblica e tenendo conto di quanto stabilito dal D.L.vo n. 152/2006 ss.mm.ii. (in particolare all'art. 13 e dall'allegato VI), questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, riscontra le note sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Dir. Gen. per i rifiuti e l'inquinamento - Div. IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, con prot. n. 0011149.20-06-2019, sia di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V col prot. n. 17826 del 28/06/2019 (acquisite rispettivamente al protocollo ai im. 14444/2019 14767/2019) formulando le seguenti valutazioni ed osservazioni:

- l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento Atmosferico e del Rapporto Ambientale Preliminare, seppure esaustiva nell'esposizione generale, va maggiormente approfondita in relazione alle diverse situazioni regionali (perciò anche per la Campania) cercando di raccordare detti obiettivi con le analisi e le finalità della pianificazione generale e di coordinamento esistente;
- la descrizione della qualità ambientale e dello stato di diffusione degli agenti inquinanti su tutto il territorio nazionale appare esaustiva, ma, anche in questo caso e come d'altronde previsto dal medesimo Rapporto Preliminare, deve essere maggiormente studiata e calata nei molteplici contesti territoriali consentendo comparazioni tra le conseguenze dovute al mantenimento dello status quo ante (ovvero allo scenario O), insieme allo studio ed all'analisi di eventuali scenari alternativi ovvero alle situazioni che si possono essere determinate con l'avanzamento, nel frattempo, del Programma di settore;
- la ricognizione delle principali caratteristiche del patrimonio sia culturale, sia del paesaggio (per altro estremamente eterogenee e relazionate ai diversi territori) si ritiene del tutto insufficiente pur tenendo conto che trattasi di una fase iniziale. In merito i documenti sottoposti all'esame sono, principalmente, mirati a limitare le emissioni di origine antropica così da rispettare il più possibile gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla Direttiva NEC ed a concorrere al miglioramento della situazione, ma non fanno alcun riferimento ai beni culturali e paesaggistici, tutelati ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 s.rn.i., nonostante la rilevante portata degli stessi nella nostra nazione. Al contempo non si rileva nessuna preoccupazione alla circostanza che delle strategie di intervento, allo stato, individuate risultino incoerenti con le esigenze di salvaguardia dei beni sopra richiamati;
- il futuro Rapporto Ambientale deve, invece, necessariamente tenere conto dell'assoluta specificità dei beni culturali e dei paesaggi che rendono il nostro territorio unico nel suo genere così da evitare la scelta di strategie e/o interventi che possano avere effetti detrattivi, se non causare, addirittura, delle compromissioni, alle valenze culturali e paesaggistiche. Trattasi, infatti, di beni sensibili ed irriproducibili i quali, perciò, non possono essere investiti da trasformazioni ed opere di qualsiasi tipo o dettate, esclusivamente, dal rispetto di parametri i



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

quali, se applicati in modo acritico e superficiale, possono, quando non determinano di per sé, di snaturarne l'essenza e distruggerne il valore anche testimoniale ed identitario;

- il Programma Nazionale ed il Rapporto Preliminare Ambientale, messi a disposizione, non considerano adeguatamente, neppure, le possibili, quanto principali, conseguenze che l'attuazione degli obiettivi esplicitati nei medesimi provocano sui beni culturali e paesaggistici, né gli impatti degli interventi che da una parte ridurrebbero l'inquinamento atmosferico, ma dall'altra parte inciderebbero negativamente sul patrimonio culturale e sul paesaggio. A riguardo ed a titolo meramente esemplificativo, si pongono in evidenza gli interventi di efficientamento energetico e/o quelli per la produzione di energia dalle fonti rinnovabili (quali, principalmente, l'eolico ed il solare) genericamente individuati i primi, soprattutto, sull'edificato di qualsiasi tipo (accentrato, sparso o isolato), mentre i secondi decontestualizzandoli del tutto ed improntandoli sul massimo sfruttamento degli impianti (nella potenza, consistenza delle apparecchiature e nell'estensione). E' oramai indubbio che tali interventi (auspicabili sull'edilizia recente, isolata o di pregio architettonico ovvero in ambiti territoriali di limitata visibilità o copertura vegetazionale oltre che di piccola taglia) possono produrre danni devastanti ai monumenti, ai centri storici, alle vedute di insieme dei luoghi alterandone sostanzialmente la percezione, le caratteristiche specifiche sia edilizie (materiche, formali, ecc.), sia geomorfologiche dei territori;
- i documenti preliminari elaborati, nell'illustrazione delle misure di riduzione dell'inquinamento, non pongono nel giusto rilievo l'importanza della pianificazione settoriale condivisa tra i vari Enti (compreso il MiBAC e le Soprintendenze) ovvero dell'adozione di scelte generali come la limitazione del consumo di suolo agricolo e dell'utilizzo improprio dello stesso per i fini più vari (residenziali, turistici, produttivi, ecc.), il contenimento delle infrastrutture e la salvaguardia, in generale, delle aree verdi (negli abitati e nel territorio esterno). Ugualmente, la stessa documentazione non tratta l'incidenza dell'inquinamento negli ecosistemi sommersi (mari, laghi, fiumi, ecc.) nei quali sono, tuttora, presenti reperti di interesse, soprattutto, archeologico e che, sovente, rientrano nelle aree protette;
- le misure per il monitoraggio ed il controllo degli impatti ambientali maggiormente significativi risultano, anch'esse, illustrate genericamente poiché non definiscono compiutamente gli obiettivi, i soggetti preposti all'organizzazione ed alla gestione, le modalità individuate per le ricognizioni, i criteri di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli stessi impatti in fase di monitoraggio del Piano i quali, seppure al momento non contemplati, dovranno necessariamente essere riferiti anche al patrimonio culturale ed al paesaggio (preoccupandosi in primis della loro tutela) oltre che ad altri aspetti come quelli naturalistico-ambientali.

9

Infine, si è dell'avviso che le azioni di attuazione del Programma in questione dovranno essere, innanzitutto, concordate nelle diverse realtà territoriali con le varie Amministrazioni Pubbliche interessate (ad esempio mediante la stipula di Accordi di Programma o altre forme di concertazione) coinvolgendo il MiBAC (soprattutto attraverso le Soprintendenze) nonché divulgate periodicamente con appositi Rapporti consentendo, in tal modo, la partecipazione ai risultati ottenuti e, al contempo, la formulazione di azioni o misure correttive da adottare.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 9314 del 08/07/2019, osserva quanto segue:

Si riscontra la nota di codesta Divisione IV della Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento in indirizzo, recante riferimento m_amte.REGISTRO UFFICIALE. USCITA. Prot.001 1149 20-06-2019 ed acquisita con protocollo MiBACIMIBAC_SABAP-CE125/06120 1910008542-A, inoltrata, con l'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare in oggetto, "al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale".

In tale nota, veniva precisato, in calce, che il "Rapporto preliminare è stato trasmesso alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del MATTM, in qualità di Autorità competente per la VAS, che ne assicura la pubblicazione sul portale istituzionale dedicato (www.va.minambiente.it) e che le osservazioni al Rapporto preliminare avrebbero potute essere inoltrate agli indirizzi di posta elettronica, certificata ed ordinaria, sopra indicati, del Ministero



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con la presente, si riscontra, altresì, la nota di codesto Servizio V - Tutela del paesaggio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali in indirizzo, recante riferimento MiBACIDG-ABAP_SERV V128/06/20 191001 7826-PI{34. 19.04/1215/019] ed acquisita con protocollo MiBACIMiBAC_SABAP-CEIO 1/07/201 910008932-A, recante, in oggetto: "(ID_VIP/ID_MA TTM) - 4729 VAS - Valutazione Ambientale Strategica relativa al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico

Proponente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Autorità procedente: Presidenza del consiglio dei Ministri

Comunicazione di avvio della consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. i. Fase di consultazione preliminare (fase di Scoping) dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) Richiesta pareri Uffici MIBAC'.

Dopo ciò, rilevata ed analizzata la documentazione pubblicata sul predetto portale istituzionale, consistente in n. 2 (due) elaborati, ed esattamente nel "PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81" (recante sul frontespizio, oltre a tale indicazione, anche la data del "Marzo 2019") e nel relativo "RAPPORTO PRELIMINARE (D.lgs 152/2006 Articolo 13 c. i) dell'Aprile 2019, è possibile precisare che la Scrivente non espone alcuna specifica osservazione endoprocedimentale in merito a tale ultimo elaborato, appena precisato, di cui trattasi, e, ciò, tenuto conto - in particolare - del livello della metodologia introdotta per i beni storico-artistici e per il paesaggio (al sub-paragrafo "Beni culturali", pagine 84 e successive, ditale Rapporto preliminare), e salvo le seguenti considerazioni che, di seguito, si declinano.

In esordio alla "Premessa" del predetto "PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", nel seguito "Programma Nazionale", viene subito evidenziato che il 31 dicembre 2016 è entrata in vigore la "DIRETTIVA (UE) 2016/12284 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/1310E e abroga la direttiva 00/11811'E".

Tale direttiva, assolutamente centrale - quale atto presupposto - nel presente procedimento e conosciuta anche come "Direttiva NEC" (National Emission Ceilings), introdotta per il miglioramento della qualità dell'aria sul territorio regionale, prevede - esattamente - il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di "determinati inquinanti atmosferici" (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca).

Come si vede, con riferimento a "determinati" inquinanti, trattasi di materia specifica.

Ancora in maniera determinata, il conseguimento di tali obiettivi nazionali di riduzione delle relative emissioni viene assunto con riferimento sia al 2020 sia al 2030, assumendo un'ipotesi di doppia verifica e, così, graduando nel tempo, il raggiungimento della maggior restrittività delle riduzioni previste.

Più precisamente, dopo la narrativa introduttiva, ove - con il considerando (5) - veniva, tra l'altro, precisato che gli "Stati membri e l'Unione sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNEE,) sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 (convenzione LRTAP) e di molti suoi protocolli, tra cui il protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico che è stato rivisto nel 2012 ((protocollo di Göteborg rivisto)), all'articolo 1, "Obiettivi e oggetto", viene statuito che al "fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, la presente direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH₃), e particolato fine (PM_{2,5}) e impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

inquinanti indicati all'allegato le ai loro effetti" (paragrafo 1) e che la "direttiva contribuisce inoltre a conseguire: a) gli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti nella legislazione dell'Unione, nonché progressi verso l'obiettivo a lungo termine dell'Unione di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità; b) gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi in linea con il 7° programma d'azione per l'ambiente; c) un rafforzamento delle sinergie tra la politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria e altre politiche pertinenti dell'Unione, in particolare le politiche in materia di clima e di energia" (paragrafo 2).

Incidentalmente, oltre ad evidenziare il notevole - preciso - richiamo ad "altre politiche pertinenti dell'Unione", si sottolinea che il richiamato Settimo programma di azione dell'Unione europea per l'ambiente, [adottato nel novembre 2013 e che ne orienterà la relativa politica fino al 2020, nell'ipotesi che prosperità umana e ambiente sano siano finalmente basati su un'economia innovativa e circolare, dove nulla si spreca e dove si riconosce il pieno valore della biodiversità (proteggendola), e nella contestuale ipotesi fondamentale che la crescita sia fondata su un uso dell'energia che riduca al minimo le emissioni di gas a effetto serra (GES) e le risorse naturali siano impiegate in modo sostenibile], ha nove obiettivi prioritari. Tre di tali obiettivi riguardano i principali settori di intervento: proteggere la natura, utilizzare le risorse in modo più efficiente e dare vita a un'economia a basse emissioni di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali. Gli altri quattro temi si concentrano sul come l'Unione Europea e i suoi Stati membri possono lavorare per conseguire questi obiettivi; gli ultimi due obiettivi sono invece orizzontali e mirano a un ambiente urbano migliore, ove rileva, massimamente, l'aspetto della conservazione e salvaguardia dei beni storico-artistici e del paesaggio, e alla cooperazione globale.

Per quanto riguarda, così, le rilevanti previsioni della Direttiva NEC, in commento, l'articolo 2, "Ambito di applicazione", oltre ad altro, statuisce che la stessa "si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all'allegato I provenienti da tutte le fonti presenti nel territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento", ed, a maggior chiarimento, anche a tini interpretativi, l'articolo 3, "Definizioni", oltre ad altro, precisa:

- al a. 4), che per "obiettivi di qualità dell'aria" devono intendersi "i valori limite, i valori-obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione per la qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva 200815010E e dalla direttiva 2004110710E del Parlamento europeo e del Consiglio";
- al n. 10), che per "impegno nazionale di riduzione delle emissioni" deve intendersi l'"obbligo degli Stati membri di ridurre le emissioni di una sostanza; esso specifica la riduzione minima delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espresso in percentuale del totale delle emissioni nel corso dell'anno di riferimento (2005)";
- al n. 13), che per "zona di controllo dell'inquinamento" deve intendersi "una zona marittima che non si estende al di là di 200 miglia marine delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, istituita da uno Stato membro per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi conformemente alle regole e alle norme internazionali vigenti";
- al n. 14), che per "legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte" deve intendersi "la legislazione dell'Unione intesa a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici contemplati dalla presente direttiva mediante misure di mitigazione alla fonte".

Il successivo articolo 4, "Impegni nazionali di riduzione delle emissioni", oltre ad altro, statuisce, al paragrafo 1, che gli "Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030 come indicato nell'allegato II" e, al comma 2, che "salvo il paragrafo I, gli Stati membri adottano le misure necessarie volte a limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine. I livelli indicativi di tali emissioni saranno fissati secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

L'articolo 5, "Flessibilità", oltre ad altro, statuisce, al paragrafo 1, che gli "Stati membri possono istituire, conformemente all'allegato IV parte 4, inventari nazionali annuali di emissione adattati per biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato qualora l'applicazione di metodi perfezionati di inventano delle emissioni, alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche, determini una violazione dei loro impegni nazionali di riduzione delle emissioni".

L'articolo 6, "Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico", oltre ad altro, statuisce, che:

• gli "Stati membri elaborano, adottano e attuano i rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 1, al fine di limitare le loro emissioni antropogeniche annue a norma dell'articolo 4 e di contribuire a raggiungere gli obiettivi della presente direttiva ai sensi dell'articolo 1, paragrafo I" (paragrafo 1);

in "sede di elaborazione, adozione e attuazione del programma di cui al paragrafo 1", gli stessi Stati membri, "a) valutano in che misura le fonti di emissione nazionali possono esercitare un impatto sulla qualità dell'aria nel loro territorio e negli Stati membri limitrofi utilizzando, se del caso, dati e metodologie messi a punto dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (EMEP) a norma del protocollo della convenzione LRTAP su finanziamento a lungo termine del programma di cooperazione per il monitoraggio e la valutazione della trasmissione di inquinanti atmosferici di lungo raggio in Europa", "b.) tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi", "c.) quando adottano misure per rispettare i loro impegni nazionali di riduzione per il particolato carbonioso, privilegiano misure di riduzione delle emissioni di particolato fine" e "d) garantiscono la coerenza con altri piani o programmi pertinenti stabiliti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione.

Ai fini del rispetto dei pertinenti impegni nazionali di riduzione delle emissioni, gli Stati membri includono nei loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico delle misure obbligatorie di riduzione delle emissioni di cui all'allegato III, parte 2, e possono comprendere, in detti programmi, misure di riduzione delle emissioni opzionali di cui all'allegato III, parte 2, o delle misure aventi un effetto equivalente di mitigazione" (paragrafo 2).

L'articolo 7, "Sostegno finanziario", oltre ad altro, statuisce che la "Commissione si adopera per facilitare l'accesso ai fondi dell'Unione esistenti, in conformità delle disposizioni giuridiche che disciplinano tali fondi, al fine di sostenere le misure che devono essere adottate per rispettare gli obiettivi della presente direttiva. Sono inclusi in tali fondi dell'Unione i finanziamenti disponibili presenti e futuri, tra cui quelli previsti, tra l'altro, da: a) il programma quadro di ricerca e innovazione; b) i fondi strutturali e d'investimento europei, compresi i pertinenti finanziamenti a titolo della politica agricola comune; c) gli strumenti di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima, quale il programma LIFE.

La Commissione valuta la possibilità di istituire uno sportello unico presso il quale le parti interessate possano facilmente verificare la disponibilità di fondi dell'Unione, e le relative procedure di accesso, per progetti volti ad affrontare problematiche connesse all'inquinamento atmosferico".

Infine, vale ripetere, per quanto specificatamente d'interesse della Scrivente, che l'ALLEGATO III (della commentata Direttiva NEC), nella PARTE 1, "Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico", dispone che "1. I programmi nazionali iniziali di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 10 devono riguardare almeno gli elementi seguenti:

a) il quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento nel cui contesto il programma è stato sviluppato, tra cui:

i) le priorità politiche e il loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti, compresi i cambiamenti climatici e, se del caso, l'agricoltura, l'industria e i trasporti; ii) le responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali;

iii) i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria, e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione;

iv) l'evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure adottate non subiscano cambiamenti;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

- b) le opzioni strategiche considerate per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni nel periodo tra il 2020 e il 2029 e a partire dal 2030 e conseguire i livelli intermedi delle emissioni stabiliti per il 2025 e per contribuire a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria, e l'analisi di queste opzioni, ivi compreso il metodo di analisi; ove possibile, l'impatto individuale o complessivo delle politiche e delle misure sulle riduzioni delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente e le relative incertezze;
- c) le misure e le politiche prescelte in vista della loro adozione, nonché un calendario per la loro adozione, la loro attuazione e il loro riesame e le autorità competenti responsabili;
- d) se del caso, una spiegazione dei motivi per cui i livelli indicativi delle emissioni per il 2025 possono essere raggiunti solo mediante misure che comportano costi sproporzionati;
- e) se del caso, un rendiconto dell'impiego di meccanismi di flessibilità di cui all'articolo 5 e delle eventuali conseguenze ambientali che scaturiscono da tale impiego;
- f) una valutazione del modo in cui le politiche e le misure prescelte garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti.

2. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui agli articoli 6 e 10 riguardano quanto meno gli aspetti seguenti:

- a) una valutazione dei progressi registrati nell'attuazione del programma, nella riduzione delle emissioni e nella riduzione delle concentrazioni;
- b) eventuali cambiamenti significativi verificatisi nel contesto politico, nelle valutazioni, nel programma o nel calendario di attuazione".

Al di là di quanto appena ripetuto, la Direttiva NEC appare non interessare specificatamente, con prescrizioni mirate, la materia e le politiche del patrimonio culturale e delle relative attività connesse.

Con il richiamo ai contenuti della "DIRETTIVA (UE) 2016/12284 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/1310E e abroga la direttiva 00118110E", recepita in Italia dal decreto legislativo 30/5/2018, n. 81, che introduce le disposizioni relative al programma nazionale all'articolo 7, delineando - naturalmente - anche le competenze interne dei soggetti coinvolti nella sua elaborazione, appare leggibile, con immediatezza, il contesto della previsione della "Premessa" del predetto "PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", in discorso, riguardante le riduzioni (delle specifiche sostanze inquinanti) che devono essere ottenute - appunto - tramite l'adozione e l'attuazione del Programma Nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate nella COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2019/C 77/01), pubblicata il 1° marzo 2019 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, IT C 77/1), allo scopo prodotta e denominata "Linee guida per lo sviluppo di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/12284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici".

In particolare, il citato decreto legislativo 30/5/2018, n. 81, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/12284 del Parlamento europeo e del consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/13510E e abroga la direttiva 200118110E. (18G00096)", ha definito obblighi e scadenze relativamente alle varie fasi della predisposizione ed approvazione del programma, incluse le attività di istruttoria tecnica preliminare per le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPR.A) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ed, all'articolo I, "Oggetto e finalità", statuisce:

"1. Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:

- a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;

b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;

c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell'allegato I;

d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;

e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d);

una più efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili. 2. Il presente decreto è finalizzato a perseguire:

a) gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente;

c) la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia".

Tra l'altro, le specifiche previsioni di cui al comma 1, precedente, sub b), c) e d), appaiono rilevanti per ogni positivo interesse di tutela dei beni culturali, ed, anche, specificatamente, per la definizione - delle ampiezze, dei livelli delle procedure e dei livelli delle metodologie - adottata per i relativi monitoraggi.

In prosieguo, l'art. 4, "Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico", statuisce: "1. Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1.

2. Il programma nazionale è elaborato dal Ministero sulla base del supporto tecnico dell'Istituto [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale 2/7/2018, n. 151, recte "Istituto", n.d.r.] superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.

3. Il primo programma nazionale è predisposto entro il 30 settembre 2018 ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere della Conferenza unificata.

4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito delle quali è consultato anche il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi:

a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in termini di impatto sulla qualità dell'aria nel territorio nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno, i dati e le metodologie del programma europeo di sorveglianza e valutazione denominato EMEP;

b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in materia di qualità dell'aria e di contrasto dell'inquinamento, con l'indicazione delle relative priorità politiche e del rapporto tra tali priorità e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni interessate da impegni di riduzione. Il programma riporta anche le pertinenti funzioni assegnate alle autorità nazionali, regionali e locali dal vigente ordinamento;

c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le misure vigenti, incluse quelle previste dai piani di qualità dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo grado di conformità agli obblighi nazionali ed europei e dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero modificate;

d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla lettera a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

un quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla lettera c), selezionabili per le finalità previste dal comma 1;

e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d), di specifici insiemi di politiche e misure;

J analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove possibile, sulla qualità dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, Con l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative incertezze;

g.) selezione delle misure e delle politiche da attuare e definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione ed il relativo riesame;

h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto dal vigente ordinamento, dei soggetti competenti responsabili dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate;

i.) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma riporta le modalità con le quali la selezione ha tenuto conto degli strumenti di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore devono essere adeguati al programma stesso.

6. Per l'istruttoria del programma nazionale si applicano i seguenti criteri:

a) il programma considera tutti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile,

b) è assicurata la coerenza tra le politiche e le misure del programma e gli strumenti di settore;

c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche la proporzionalità tra costi ed entità della riduzione delle emissioni attesa, garantendo priorità a quelle che assicurano una maggiore proporzionalità;

d) nella selezione delle misure del programma si considera anche la finalità di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria nel territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi;

e) nella selezione delle misure del programma per la riduzione delle emissioni di particolato fine si assicura priorità a quelle che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon.

7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III, Parte I. Il programma nazionale contiene inoltre le misure obbligatorie di cui all'allegato III, Parte 2, e può contenere le misure opzionali di cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente in termini di riduzione delle emissioni.

8. Il programma nazionale è aggiornato almeno ogni quattro anni dalla data della sua adozione. Si procede comunque all'aggiornamento del programma, in relazione alle politiche e alle misure da attuare, entro diciotto mesi dalla comunicazione di un inventario o di una proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui risulti il mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero il rischio che questi non siano rispettati

9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale prevista dal presente articolo si applica anche ai relativi aggiornamenti".

Il seguente articolo 5, "Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico", statuisce, tra l'altro, che al "fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo di coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, nel numero massimo di tre per Amministrazione, nonché i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di cinque, ed un rappresentante del SNPA. Il tavolo di coordinamento assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e può elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le modalità di adozione degli atti attuativi del programma nazionale".

Al fine dell'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, stante la rilevanza di tale inquinamento sul patrimonio storico-artistico e paesaggistico, la previsione della composizione del tavolo di



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

coordinamento, appena richiamato, osserva l'assenza di componenti del Ministero per i beni e le attività culturali. Il successivo articolo 7, "Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi", statuisce: "1. 11 monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi è condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali.

2. 11 monitoraggio previsto dal comma 1 è organizzato, sulla base di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio di impatti sugli ecosistemi, attraverso forme di coordinamento e di integrazione con i programmi di monitoraggio previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dalla Convenzione LRTAP, nonché da altre normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale.

3. I siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1, inclusa l'individuazione degli indicatori e delle frequenze e le modalità di rilevazione e di comunicazione dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 30 giugno 2018, sentite le Regioni interessate ed il SNPA [Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, in Internet: <https://www.snpambiente.it> n. d.r.] in caso di riferimento a siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali. A tal fine, possono essere presi a riferimento gli indicatori previsti dalla normativa europea e le metodologie stabilite nell'ambito della Convenzione LRTAP e nei relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale".

Si osserva, in merito alle previsioni dell'articolo 7, appena richiamato, tenuto anche conto delle recenti possibilità offerte specificatamente da nuove tecniche e tecnologie d'interesse, assolutamente innovative e potenti, anche per la materia istituzionale d'interesse della Scrivente, la rilevanza della completa e progredita "identificazione" degli impatti dell'inquinamento atmosferico sui beni culturali, "condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa", dipendente, fortemente, dalle caratteristiche - intrinseche ed estrinseche - proprie di ciascuno di questi siti e dalle caratteristiche di ciascuna tipologia di bene culturale (paesaggistico, mobile, immobile, outdoor, indoor, semi-confinati, archeologico, affreschi, graffiti, bassorilievi, carta, ecc.).

In particolare, può ritenersi che, per la Soprintendenza scrivente, territorialmente competente - tra l'altro - per manufatti di valore storico-artistico appartenenti all'elenco del patrimonio UNESCO (per esempio il Palazzo reale del XVIII secolo di Caserta con il Parco, l'Acquedotto vanvitelliano e il Complesso di San Leucio ed il sito "I Longobardi in Italia. Luoghi del potere" con la il complesso monumentale della Chiesa di Santa Sofia di Benevento), la rilevanza di un avanzato e circostanziato programma di monitoraggio, anche con metodologie avanzate, sull'impatto dell'inquinamento atmosferico sui consistenti (sub-)ecosistemi specifici del patrimonio culturale, assume particolare significato conservativo e programmatico, anche a fini manutentivi (e, quindi, economici).

Oltre quanto appena ripetuto, il decreto legislativo 30/5/2018, n. 81, appare (anch'esso) non interessare specificatamente, con prescrizioni mirate o in maniera solo generica o previsionale, la materia del patrimonio culturale e delle relative attività connesse; tale decreto legislativo contiene una previsione di significativa valenza predittiva, solo per gli enumerati sistemi specifici influenzati dall'inquinamento atmosferico: infatti, proprio all'art. 7, esposto per la previsione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi e per ultimo riproposto, precisa che lo stesso è condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e semi-naturali ed ecosistemi forestali, non contemplando, invece, esplicitamente, tra gli ecosistemi interessati dall'inquinamento atmosferico, l'importante sub-sistema del patrimonio storico-artistico e paesaggistico (e, ciò, in linea con le generali previsioni di tutta la normazione eurounionale e nazionale in discorso).

Di contro, nel suo insieme, com'è noto, il patrimonio culturale è profondamente interessato dall'inquinamento atmosferico, in dipendenza delle caratteristiche proprie del bene culturale e del relativo sito, e specialmente a fini conservativi e manutentivi.

Sulla base delle previsioni del decreto legislativo del 30/5/2018, n. 81, il predetto "PROGRAMMA NAZIONALE DI



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, in discorso, com'è ancora espressamente indicato nella relativa "Premessa", contiene gli elementi di minimo previsti dalle ripetute normative "e nello specifico:

- il capitolo I e il capitolo 2 forniscono un quadro generale del contesto internazionale, comunitario e nazionale in cui si inserisce la programmazione ai sensi della NEC e individuano le responsabilità per la predisposizione e l'attuazione del programma,-
- il capitolo 3 riassume l'analisi delle politiche finora adottate e dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e di miglioramento generale della qualità dell'aria;
- il capitolo 4 descrive la metodologia applicata per la elaborazione degli scenari che sono alla base del processo di individuazione delle misure di riduzione;
- i capitoli 5, 6 e 7 descrivono, rispettivamente, i risultati degli scenari prodotti ossia quelli energetici e dei livelli di attività, quelli emissivi e quelli di qualità dell'aria, sia nella ipotesi dell'evoluzione tendenziale delle condizioni al contorno sia nell'ipotesi di adozione di misure aggiuntive;
- il capitolo 8, infine, descrive le misure di riduzione delle emissioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi della NEC".

In particolare, al capitolo "4. Metodologia applicata per la produzione degli scenari nazionali", paragrafo "4.1 Scenari energetici e dei livelli di attività", viene precisato che gli "scenari energetici sono stati elaborati da JSPRA con il generatore di modelli TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM System), che appartiene alla famiglia dei modelli MARKAL e dei cosiddetti modelli 3e (energia, economia, ambiente) la cui metodologia è stata sviluppata nell'ambito dell'Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP) dell'International Energy Agency (IEA). TIMES combina due approcci sistematici diversi ma complementari alla modellizzazione dell'energia: un approccio tecnico ingegneristico e un approccio economico. TIMES è un generatore di modelli bottom-up che utilizza la programmazione lineare per simulare un sistema energetico in cui i costi sono minimizzati, ottimizzandoli in base a una serie di vincoli dell'utente, su orizzonti temporali a medio e lungo termine.

ISPRA, attraverso l'uso di questo strumento, ha sviluppato una modellizzazione del sistema energetico italiano al fine di esplorarne le possibili future evoluzioni. Il sistema energetico simulato è composto da diversi settori e sottosettori (ad esempio produzione di elettricità attività industriali, edifici residenziali, ecc.), ciascuno costituito da una serie di tecnologie collegate da relazioni lineari input-output. Gli input e gli output possono essere vettori energetici, materiali, emissioni o richieste di servizi. Essendo un modello di tipo bottom-up, ogni tecnologia è identificata da un insieme di parametri tecnici ed economici e la produzione di un bene o di un servizio dipende dalla domanda effettiva da parte degli utenti finali. In questo modo i consumi totali dei vettori energetici sono il risultato delle somme dei consumi necessari per soddisfare le singole domande finali attraverso il mix di processi scelto dal modello attraverso l'ottimizzazione e tenendo conto dei vincoli imposti.

TIMES identifica la soluzione ottimale per fornire servizi energetici al minor costo, producendo simultaneamente investimenti in nuove tecnologie o utilizzando più intensamente le tecnologie disponibili. Ad esempio, un aumento della domanda di elettricità per uso residenziale può essere soddisfatto con un uso più intensivo delle centrali elettriche disponibili o l'installazione di nuove centrali elettriche. La scelta del modello si baserà sull'analisi delle caratteristiche tecnologiche delle alternative disponibili, sull'economia dell'approvvigionamento energetico e sui vincoli del sistema quali ad esempio criteri o vincoli ambientali.

Il modello è stato sviluppato tenendo in considerazione quanto richiesto in input dal modello GAINS-Italia utilizzato da ENEA per il calcolo delle proiezioni delle emissioni inquinanti. Difatto i due modelli sono fortemente integrati ed è pertanto possibile estrarre dall'output del modello TIMES utilizzato da ISPRA lo scenario energetico in input al modello GAINS-Italia.

Al fine di garantire la massima coerenza tra i diversi settori, gli scenari prodotti in questo contesto SO/IO stati prodotti secondo la stessa metodologia utilizzata per il calcolo degli scenari impiegati per la definizione del piano energia e clima, ossia uno scenario base, che include solo le politiche e misure vigenti fino al 2015 (d'ora in poi scenario with measure, WM), e uno scenario con politiche e misure che consente il conseguimento degli obiettivi che



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

la Strategia Energetica Nazionale (SEN) si è posta in termini di efficienza energetica, emissioni di gas serra e fonti rinnovabili (d'ora in poi scenario with additional measure, WAM)".
Dall'osservazione di tale contenuto del Programma Nazionale, coerentemente con quanto nella presupposta commentata normativa, rileva l'assenza, specifica ed esplicita, con prescrizioni mirate, della materia del patrimonio culturale e delle relative attività connesse.

Dopo tutto ciò, è possibile richiamare - correttamente - lo specifico oggetto della consultazione in discorso, il menzionato "RAPPORTO PRELIMINARE (D.lgs 152/2006 Articolo 13 c. 1)", nel seguito, "Rapporto Preliminare", predisposto nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica del commentato Programma Nazionale; il riferimento normativo nazionale di tale processo è il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Specificatamente, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), contemplata in tale decreto legislativo, riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed accompagna l'intera vita di questi strumenti. Il Programma Nazionale di cui trattasi, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del decreto, rientra tra i programmi che devono essere sistematicamente assoggettati, dalle prime fasi di elaborazione e fino alla loro completa attuazione.

Sulla base di tale ultima previsione, deriva che il Programma Nazionale, di cui è procedimento, dovrebbe essere, paritariamente (anche dal punto di vista dell'impegno economico conseguente), valutato - "strategicamente" - sia nei riguardi degli effetti sull'ambiente sia nei riguardi degli effetti sul patrimonio culturale. In merito, opportunamente, al paragrafo "1. LA VAS DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO" del Rapporto Preliminare, viene precisato, in merito agli "Obiettivi della Fase preliminare" della VAS, che come "definito dall'art. 13 del D.Lgs 152/2006, il Proponente entra in consultazione, sin dalle fasi iniziali della elaborazione del Programma, con l'Autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, sulla base di un Rapporto preliminare sui possibili effetti ambientali significativi che possono derivare dall'attuazione del Programma, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni che dovranno essere incluse nel Rapporto Ambientale.

18

Il Rapporto preliminare deve essere di supporto all'impostazione delle attività di analisi e valutazione specifiche che saranno oggetto del Rapporto ambientale, delimitandone l'ambito, stabilendone la portata e le principali linee metodologiche".

Si precisa che le presenti considerazioni vengono espresse sulla base di tale ultime previsioni, tenendole in massima evidenza; e, ciò, specialmente per l'eventualità che si ritenga utile - nella definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni che dovranno essere incluse nel Rapporto Ambientale - poter valutare la previsione di quanto si introduce, di seguito, per il possibile monitoraggio del sottosistema ambientale del patrimonio culturale, circostanziatamente definito, secondo tecniche e tecnologie, complete, attuali ed avanzate.

Prima di introdurre, conclusivamente, l'ipotesi della considerazione eventuale di tale possibile specifico e circostanziato monitoraggio, si osserva, ancora, che il Rapporto Preliminare, al capitolo "4. AMBITO D'INFLUENZA E INQUADRAMENTO AMBIENTALE", al paragrafo "Contesto ambientale", in tema di "Qualità dell'aria", dopo il sub-paragrafo "La legislazione in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria in Italia" che integralmente si richiama, a pagina 49 e seguenti, con il sub-paragrafo "Le reti di monitoraggio della qualità dell'aria in Italia", precisa che una "rete di monitoraggio della qualità dell'aria è l'insieme di punti di misura dislocati in un determinato territorio seguendo criteri e metodi definiti. Questi sono stabiliti in Europa dalla direttiva 2008/1501/CE e dalla direttiva 2004/1107/CE, entrambe recepite nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs 155/2010 e SMI.

Le reti di monitoraggio sono il principale strumento per la valutazione della qualità dell'aria, formula con cui possiamo intendere l'insieme delle attività che hanno come obiettivo verificare se sul territorio di uno stato siano rispettati i valori limite e raggiunti gli obiettivi stabiliti al fine di prevenire, eliminare o ridurre gli effetti avversi per la salute umana e per l'ecosistema dell'inquinamento atmosferico.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Le misure in siti fissi, realizzate seguendo metodi di riferimento o equivalenti, permettono di ridurre al minimo l'incertezza di ogni singola determinazione, e quindi di ottenere un'informazione caratterizzata dalla massima accuratezza possibile, sia pure di limitata rappresentatività spaziale. Rappresentano quindi lo strumento d'elezione per la stima della variabilità temporale (giornaliera, stagionale e di lungo termine) dell'inquinamento atmosferico, contribuendo alla valutazione dello stato e del trend della qualità dell'aria e dell'efficacia delle misure di risanamento.

Le reti di monitoraggio si sono evolute nel tempo, sia nei criteri di progettazione e realizzazione, sia nei metodi e nella tecnologia degli strumenti di misura, parallelamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche sulle cause e gli effetti dell'inquinamento atmosferico e sulle dinamiche chimico-fisiche che determinano il destino degli inquinanti in atmosfera.

Per assicurare la massima rappresentatività e comparabilità dei risultati ottenuti dalle reti di monitoraggio della qualità dell'aria queste dovrebbero essere basate su criteri di progetto (distribuzione e numero dei punti di misura) e di classificazione omogenei, essere composte da un numero di stazioni costante nel tempo e fornire una copertura temporale dei dati completa.

Per tentare di ovviare ad alcune carenze nel primo punto (criteri di progetto omogenei), negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del D. Lgs. 155, tutte le reti di monitoraggio regionali d'Italia sono state sottoposte a revisione il che ha inevitabilmente peggiorato il secondo requisito (numero di stazioni costante).

Secondo la normativa europea, la classificazione delle stazioni di una rete per il monitoraggio è basata su due caratteristiche principali: il tipo di zona di collocazione e il comportamento rispetto alle fonti di emissione dominanti. Per il primo aspetto si distinguono zone urbane (ossia edificate in modo continuo), zone suburbane (ossia zone caratterizzate da insediamenti continui di edifici intervallati da aree non urbanizzate come terreni agricoli boschi o piccoli laghi) e zone rurali (non urbanizzate). La classificazione basata sulle fonti di emissioni dominanti prevede invece le stazioni di traffico (quelle situate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente dalle emissioni provenienti da strade limitrofe), stazioni industriali (situate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole industrie o da zone industriali) e di fondo (stazioni non influenzate direttamente dal traffico o dalle attività industriali). Dalle varie combinazioni si ottengono stazioni di traffico urbano, fondo urbano, fondo suburbano e così via.

Il numero delle stazioni è costantemente cresciuto negli anni per assestarsi (su un numero lievemente ridotto rispetto al recente passato) dopo l'approvazione dei nuovi progetti di rete regionali. Attualmente le stazioni utilizzate in Italia per la valutazione della qualità dell'aria sono oltre 600 variamente distribuite da Nord a Sud in base alle valutazioni preliminari delle zone e alla loro popolazione.

Bisogna dire che il processo di revisione delle reti ha prodotto un certo dibattito tra gli enti preposti anche a causa dell'interpretazione restrittiva del concetto di numero minimo di stazioni necessarie. La direttiva europea e il conseguente recepimento italiano indicano infatti, per ogni inquinante, solo il numero minimo di stazioni di misura per zona e nessuna norma potrebbe stabilire aprioristicamente il numero di stazioni necessario per un'accurata valutazione della qualità dell'aria in una determinata area.

In atmosfera, infatti, le sostanze inquinanti vengono continuamente introdotte e rimosse su una vasta scala spaziale e temporale: a seconda della specie la prima può andare da pochi metri a migliaia di km e la seconda varia da pochi secondi a centinaia di anni.

Su scala urbana o regionale, che è il livello a cui operano le reti di monitoraggio della qualità dell'aria, si esaurisce, in media, la diffusione delle principali sostanze inquinanti normate dalla legge, anche se esistono significative differenze (gli aerosol, ad esempio, hanno un tempo di permanenza e scala di diffusione spaziale maggiore degli ossidi di azoto). Per una corretta progettazione di una rete di monitoraggio occorre quindi considerare che le specie con un lungo tempo di permanenza in atmosfera mostrano una buona uniformità su larga scala, quindi la loro variazione spaziale e gli andamenti temporali possono essere valutati con un numero relativamente basso di siti di campionamento; mentre le specie con un tempo di vita in atmosfera breve hanno variabilità spaziale e temporale, che



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

per essere descritte necessitano di un numero elevato di punti di misura opportunamente posizionati. Il monitoraggio (rispettando rigorosi obiettivi di qualità per l'incertezza della misura, la raccolta minima dei dati e il periodo minimo di copertura) è obbligatorio in quelle zone dove sono superate determinate soglie, ed esteso a ciascuna zona o agglomerato in cui è suddiviso il territorio del paese, con modalità diverse in base ai livelli rilevati per ciascun inquinante. I dati vengono quotidianamente e periodicamente diffusi al pubblico e sono condivisi tra gli stati membri dell'Unione. I dati delle reti sono inoltre fondamentali per le simulazioni modellistiche, in particolare nella stima dell'incertezza di tali applicazioni, e nel miglioramento delle stime previsionali ottenibili dalle stesse simulazioni".

In entrambi i sub-paragrafi indicati, non appaiono rilevabili eccezioni, di alcun tipo, per i beni storico-artistici e paesaggistici, come accade, di contro, proprio in materia di "Beni culturali", alla pagina 84 e successive, ove viene precisato, oltre ad altro, anche in merito alla metodologia relativa introdotta per il controllo, che il "deterioramento dei materiali che costituiscono il patrimonio culturale è un fenomeno solitamente riconducibile a vari fattori tra cui l'inquinamento dell'aria e le condizioni climatiche del territorio in cui i beni sono collocati.

I principali inquinanti coinvolti nei processi di degrado dei beni culturali, sono il biossido di zolfo (SO₂), il biossido di azoto (NO₂), l'ozono (O₃) e il particolato atmosferico (PM₁₀, PM_{2,5} etc.); questi inquinanti, agendo sinergicamente con alcuni fattori climatici (temperatura, precipitazioni umidità relativa), possono dare origine a differenti forme di alterazione che dipendono in particolare dal tipo di materiale coinvolto nel processo di degrado.

Il danno subito da un materiale può essere quantificato sperimentalmente in situ o in laboratorio oppure stimato attraverso l'applicazione di specifiche relazioni matematiche in grado di quantificare, in prima approssimazione, il degrado di un materiale in funzione di quei fattori che lo determinano.

A tale proposito, verso la metà degli anni ottanta, per studiare e stimare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sui materiali impiegati nel settore dei beni culturali, è stato istituito il Programma internazionale ICP Materials (The International Co-operative Programme on Effects on Materials, including Historic and Cultural Monuments) del Working Group on Effects (WGE), uno dei tavoli costituiti nell'ambito della Convenzione sull'Inquinamento Transfrontaliero a lungo raggio (CLRTAP).

L'ICP Materials ha l'obiettivo di valutare il deterioramento dei materiali impiegati nel settore dei beni culturali attraverso la definizione di funzioni dose-risposta, che consentono di stimare la risposta (danno) di un materiale in funzione della dose (i parametri che causano il danno stesso, ad esempio le concentrazioni di inquinanti e i fattori climatici).

Nell'ambito del Programma è stato studiato in particolare il fenomeno di corrosione dei materiali e sono state ricavate funzione dose-risposta per il calcolo della recessione superficiale (R, quantificata in pm/anno) e della perdita di materiale (ML, g/m²).

Tali funzioni dose-risposta verranno applicate, per fornire a livello nazionale una stima del potenziale danno per i beni costituiti da calcare, bronzo, zinco e rame derivante dai livelli di qualità dell'aria stimati al 2020 (scenario WM) e alle loro variazioni al 2030 derivanti dall'attuazione o meno delle misure del Programma (scenari WMe WAM).

Per quanto riguarda i materiali calcarei (utilizzati per edifici architettonici, siti archeologici, statue), la recessione superficiale, è determinata in funzione delle concentrazioni di SO₂, di PM₁₀ e di HNO₃ (le cui concentrazioni possono essere ricavate dalle quelle di NO₂ e O₃) e in funzione dell'acidità delle precipitazioni e dell'umidità relativa. La recessione superficiale del bronzo (materiale impiegato per statue, decorazioni e coperture) è stimata utilizzando le concentrazioni di SO₂ e di PM₁₀ e i dati di precipitazioni, di umidità relativa e di temperatura.

La recessione superficiale dello zinco (utilizzato per le coperture) è stimata in funzione delle concentrazioni di SO₂ e di HNO₃, dell'acidità delle precipitazioni e della temperatura.

La corrosione del rame (utilizzato prevalentemente per le coperture) è espressa come perdita di materiale e quantificata in funzione delle concentrazioni di SO₂ e di O₃, dell'acidità delle precipitazioni, dell'umidità relativa e della temperatura.

Per ciascuno dei materiali citati la stima della recessione superficiale/perdita di materiale è effettuata utilizzando i



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

dati di qualità dell'aria (concentrazioni medie annue di SO₂, NO₂, O₃ e PM₁₀) relativi agli scenari elaborati nell'ambito del Programma.

I risultati ottenuti per i quattro materiali presi in esame, sono confrontati con i valori accettabili di degrado (livelli massimi a cui si verifica una risposta/danno tollerabile) definiti per la protezione dei materiali costituenti il patrimonio culturale.

Tali valori accettabili di corrosione, da raggiungere nel 2020 e nel 2050, sono stati stabiliti dall'IC'P Materials e riportati nel rapporto "Review of air pollution effects. Indicators and targets for air pollution effects", redatto nel 2009 dal Working Group on Effects.

La stima della corrosione associata alla deposizione di inquinanti atmosferici sui materiali costituenti i beni culturali (calcare, bronzo, rame e zinco) è stata effettuata applicando le funzioni di danno definite nell'ambito del progetto europeo MULTIASSESS [MUL TI-A SSESS Project, 2007]".

Da quanto appena ripetuto, appare derivare, distintamente, che la metodologia utilizzata, nel Rapporto preliminare, per il controllo dell'inquinamento atmosferico sui beni culturali è fondata, tipicamente, sulla definizione delle cosiddette "funzioni dose-risposta", "che consentono di stimare la risposta (danno) di un materiale in funzione della dose (i parametri che causano il danno stesso, ad esempio le concentrazioni di inquinanti e i fattori climatici)".

Si osserva, in definitiva, per comprendere e valutare l'impatto di tutti i fattori (ambientali, naturali e antropici) che - congiuntamente - interessano il patrimonio culturale, che potrebbe essere, più in generale, valutabile, anche su estesa scala "programmatica," la necessità e l'opportunità di procedere all'identificazione (definizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene culturale) ed al sistematico monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) degli specifici beni culturali, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione storica (originaria e dei successivi presenti che li hanno interessati), comprensiva della definizione dei relativi quadri fessurativi c/o dei dissesti.

Si vuole, a questo punto, ben evidenziare che, in particolare, il monitoraggio potrebbe presupporre l'adozione di una varietà di sistemi tecnologici (che permettano di acquisire i parametri ritenuti utili ad individuare le cause del degrado) e potrebbe basarsi su una necessaria analisi a priori circa le patologie dell'oggetto da indagare, ma anche di quelle che sono le condizioni al contorno del bene, in modo da valutarne opportunamente l'interazione con l'ambiente (si pensi, per esempio, in proposito, alle mappe satellitari delle temperature, di vaste regioni, che ben mostrano - con i colori rosso, arancione, giallo, azzurro, ecc. - le notevoli differenze ed i picchi locali, dovuti a diversi fattori, di tipo variabile).

Le tecniche di monitoraggio disponibili sono, oggi, caso per caso, introdotte in funzione del tipo di bene, dell'oggetto d'indagine, delle relative finalità, del luogo in cui il bene è conservato (o esposto) e del tipo di danno rispetto al quale si intendono valutare le cause agenti (il valore di tali dipendenze viene ben evidenziato dalle differenze tecniche utili nel caso, per esempio, del monitoraggio per la valutazione del degrado strutturale derivante dall'evolversi nel tempo di un quadro fessurativo di un bene culturale materiale di valore architettonico, ovvero del monitoraggio ambientale indoor finalizzato alla conservazione di patrimonio museale ovvero del monitoraggio climatico outdoor di monumenti posti in aree fortemente inquinate ovvero del monitoraggio finalizzato alla conservazione o valutazione della durabilità dei trattamenti di restauro).

È possibile ritenere che sono state messe a punto varie tecniche di monitoraggio delle emissioni atmosferiche, anche per ovviare alla grande varietà della qualità dell'aria, rispetto alla quale le stazioni fisse in situ - scarsamente distribuite - non riescono ad essere strumenti sufficienti per la mappatura completa. Per esempio, tra le tecniche innovative, potrebbero ben essere tenute in conto, stante la rilevanza del patrimonio culturale, anche le osservazioni terrestri ottenute con sensori satellitari, secondo regole già significativamente sperimentate, come strumento prezioso di mappatura dell'inquinamento atmosferico. E, ciò, a causa del principale vantaggio dato da tali osservazioni terrestri di fornire, con precisione, un sistema completo e sinottico di parametri, con viste di grandi aree. E ormai, inoltre, nota e dimostrata l'importanza dell'utilizzazione, anche contestualmente ai satelliti da remoto, i sistemi informativi geografici, GIS, (o territoriali), che permettono l'acquisizione, la registrazione, la visualizzazione, la

21



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

restituzione, la condivisione e la presentazione delle informazioni, anche utilmente integrate tra loro (informazioni da sensori satellitari e in situ).

Come si comprende dagli esempi appena indicati, le predette tecniche attualmente disponibili, complesse, avanzate e multidisciplinari, espongono un livello Qualitativo di controllo evoluto al fine del contrasto del rischio (complessivo) dell'inquinamento atmosferico, in discorso, e potrebbero, quindi, essere utili al Programma Nazionale, anche - eventualmente - a livello (introduttivo e) previsionale (rispetto al quale, potrebbe essere opportuno, come sopra indicato, un ampliamento - ai rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali - dei componenti del tavolo di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30/5/2018, n. 81).

Si conclude, con l'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare in oggetto, "alfine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale", non esponendo alcuna specifica osservazione in merito a tale ultimo elaborato, e, oltre a ciò, contestualmente, proprio a tale fine, tenuto anche conto del citato, presupposto, "PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO", si rimarcano le considerazioni sopra introdotte, a seguito delle quali risulta evidenziato che, nella grande variabilità del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, j. metodologia applicata ed i) livello qualitativo della stessa inducono differenti livelli di efficacia per la comprensione dello stato di conservazione del "singolare" specifico bene culturale, in reazione al suo ambiente ed alle sue caratteristiche (intrinseche ed estrinseche); e ciò, specialmente, in relazione alla previsione dei rischi futuri - tra cui quello dell'inquinamento atmosferico - del bene culturale medesimo ed al relativo controllo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna, e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 21340 del 02/10/2019, esprime quanto segue:

Con riferimento all'oggetto, vista la documentazione fruibile sul sito web indicato con la nota trasmessa, visto il D.Lgs. 42/2004 e smi, visto il DPCM 76/2019, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime le seguenti considerazioni. Il livello di approfondimento del Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento Atmosferico, nella fase di consultazione preliminare (Scooping), non consente di sviluppare considerazioni puntuali rispetto agli impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio presenti sul territorio di competenza della scrivente; pertanto le future valutazioni in merito ai singoli interventi previsti si potranno elaborare in modo compiuto solo ad un maggior livello di definizione di quanto proposto.

Nel merito di quanto prodotto, per quanto riguarda complessivamente gli aspetti relativi alla tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi, si ritiene necessario fin da questa fase implementare la documentazione con l'elaborazione di appositi approfondimenti in relazione alle forme di tutela a vario titolo in essere, ai sensi del suddetto Codice dei Beni Culturali. Questo si potrà sviluppare attraverso l'elaborazione studi e tavole d'insieme che approfondiscano la conoscenza dei caratteri dello stato di fatto del territorio che gli interventi proposti andranno a coinvolgere, con particolare cura per la lettura degli aspetti storico-architettonici e paesaggistici delle aree soggette a trasformazione. Sulla base di questo si dovranno elaborare e conseguenti valutazioni di compatibilità storico-architettonica e paesaggistica di quanto proposto. Si ritiene inoltre che sia opportuno prevedere fra gli obiettivi strategici del piano stesso, a carattere generale, una maggior attenzione alla compatibilità di quanto verrà elaborato con i caratteri suddetti e con il Piano Paesaggistico regionale in fase di elaborazione.

Complessivamente si ritiene esaustiva l'illustrazione degli obiettivi principali del programma e la descrizione degli aspetti relativi allo stato attuale dell'ambiente, che si focalizza in particolare sulla qualità ambientale e sullo stato di diffusione degli agenti inquinanti sul territorio nazionale; si ritiene tuttavia non esaustiva la considerazione nello studio delle caratteristiche paesaggistiche e culturali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del programma.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Si ritiene opportuno infatti porre fra gli obiettivi dello stesso una progettazione ed attuazione delle scelte, che favoriscano in via prioritaria un approccio che ponga particolare attenzione alla compatibilità con la tutela. Infatti non vengono sviluppate misure per impedire, mitigare o ridurre gli impatti significativi possibili sul paesaggio e sul patrimonio culturale, e le eventuali forme di monitoraggio e controllo. Questo andrà approfondito con particolare riferimento al tema degli impianti di produzione delle energie rinnovabili, che dovrà affrontare le importanti potenziali ricadute sul paesaggio e sul tessuto costruito in termini di consistenza materiale e di percezione dei beni culturali coinvolti.

Si dovrà prioritariamente impostare un approccio al tema che sviluppi una progettualità tesa non solo all'ottimizzazione e miglioramento della prestazione tecnica, ma anche al suo corretto inserimento nel contesto paesaggistico—culturale non solo attraverso forme di mitigazione e compensazione, che comunque andranno sviluppate in relazione al tessuto esistente, ma in via prioritaria attraverso una progettazione attenta all'inserimento nel contesto tutelato.

Questo potrà avvenire attraverso un'approfondita analisi dello stato di fatto ed una conseguente progettazione calibrata che delinei le trasformazioni massimizzando le permanenze storico-paesaggistiche, con particolare cura in prima istanza: per le tutele paesaggistiche decretate, per aspetti connotanti il paesaggio quali ad es. i grandi sistemi di ville suburbane di varia epoca, la centuriazione e per tutti quei caratteri storico culturali che connotano il territorio e che dovranno emergere dalle suddette analisi.

Si evidenzia poi che la Convenzione Europea sul Paesaggio (resa esecutiva a livello nazionale dalla legge 14/2006), secondo cui il paesaggio deve essere salvaguardato e riqualificato a prescindere dalla presenza di aree tutelate essendo un bene collettivo ed un unicum derivante dall'interazione dell'azione antropica con la componente naturalistica e che considera il paesaggio un bene della collettività, nelle "Disposizioni Generali art. 1 - definizioni, comma d)" recita: '.. Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;...

Pare opportuno pertanto porre l'attenzione non solo sulla compatibilità della trasformazione del paesaggio che gli interventi comporteranno dal punto di vista percettivo o naturalistico in aree specifiche; ma soprattutto si dovrà valutare e ridurre il più possibile la potenziale perdita dei caratteri della materia-paesaggio, che ogni mutamento può comportare per la porzione di territorio che coinvolge, anche al di là degli aspetti di tutela a vario titolo formalizzati.

Infine per quanto riguarda gli effetti dell'inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell'edilizia storica tradizionale, si ritiene che gli indicatori considerati possano essere implementati al fine di meglio determinare gli effetti che le misure e gli interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, potranno avere sul costruito. In relazione agli abitati sarà utile porre l'attenzione sullo studio degli impatti nei centri urbani, sul tessuto diffuso, sui beni monumentali, siti UNESCO e su spazi pubblici di rilievo, anche tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., studiando soluzioni e sistemi che permettano di preservarli e valorizzarli.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica, si specifica che l'attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali effetti sul patrimonio archeologico. Gli eventuali effetti saranno pertanto valutabili quando saranno specificati gli interventi che prevedano scavi. Per quanto riguarda i lavori sottoposti al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 5012016), è in ogni caso opportuno richiamare quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 dello stesso Codice.

REGIONE LAZIO

Il Parco Archeologico dell'Appia Antica, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 1501 del 10/07/2019 e nella compilazione del Questionario allegato al Rapporto preliminare ambientale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

Con riferimento all'oggetto, si prende atto che, con nota del 20.06.2019 proi. III P) icquisita agli atti di questo



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

istituito in data 21.06.2019 prot. n°1375, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Beni Culturali, Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Autorità procedente, hanno avviato ai sensi dell'art. 13 comma 1 dei D. Lgs. n°152/2006 la consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale elaborato per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, e si rappresenta quanto segue.

Attualmente il perimetro del Parco Archeologico, coincidente con i limiti del Parco Regionale istituito con Legge Regionale n°66 del 10.11.1988, è delimitato a nord dal Piazzale Numa Pompilio all'interno della cinta delle Mura Aureliane di Roma, a ovest dalla via Ardeatina, a est dalla via Tuscolana e dalla via Appia Nuova fino a Frattocchie, mentre a sud tocca l'abitato di S. Maria delle Mole e il Fosso delle Cornacchiole ai margini dell'area archeologica di Tellene, e si è ampliato di recente fino a comprendere a ovest l'area del Divino Amore e di Falcognana. I comuni interessati dall'arco dell'arco sono quelli di Roma, Ciampino e Marino.

In questo vasto territorio sono compresi la via Appia Antica e le sue adiacenze per un tratto di 16 chilometri, la valle della Caffarella, esempio di paesaggio agricolo essenziale della Campagna Romana ancora presente a ridosso delle mura del centro storico, l'area archeologica della via Latina, l'area archeologica degli Acquedotti e della Torre del Fiscale, la Tenuta di Tormarancia e quella della Farnesiana. Si tratta di un parco-museo che unisce quindi alla realtà ambientale una forte influenza antropica e culturale, che lo rende un laboratorio ideale per un lavoro interdisciplinare volto alla realizzazione dello sviluppo compatibile con le attività esistenti nel territorio e con le emergenze archeologiche e architettoniche che lo caratterizzano.

Dal punto di vista normativo il territorio di competenza di questo Istituto è tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del D. Lgs. n°42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che sottopone a vincolo paesaggistico le zone di interesse archeologico. Sono comprese inoltre anche "aree dichiarate di notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136 del Codice, ex L. 1497/39.

In particolare il D.M. 14.12.1953 (GU 290 del 1953) ha dichiarato l'importante interesse paesaggistico-archeologico del Parco dell'Appia Antica ai sensi della legge 1497/39, riconoscendo che la zona "costituisce un complesso di particolare valore estetico e tradizionale godibile da/la via Appia Nuova e offre, altresì, da/la via Appia Antica il godimento della vista caratteristica del/Aro e dei Colli A/ba,?'. Il decreto stabilisce che il sedime dell'Appia antica e due ampie fasce laterali, accuratamente descritte, che partono da Porta San Sebastiano e giungono fino al confine con il Comune di Marino hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39.

IL D.M. 19.10.1954 sottopone a vincolo paesaggistico la "Zona della Caffarella, Acqua Santa, Borgo S. Maria Nuova"; il D.M. 29.08.1959 costituisce la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo le pendici dei Colli Albani, in particolare per le aree di competenza di questo Istituto che ricadono nel Comune di Marino; il D. M. 29.04.1955 rappresenta la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Appia Antica che dai confini del Comune di Roma raggiunge le Frattocchie, zona sita nell'ambito del Comune di Marino; il D.M. 24.02.1986 sottopone a vincolo paesaggistico la zona limitrofa all'Appia Antica ricadente nel Comune di Roma. Inoltre il Parco Archeologico dell'Appia Antica ricade nell'ambito di applicazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) ambito 15/12 "Valle delta Caffarella-Appia Antica e Acquedotti" e dei PTP 9 ambito "Castelli romani", che sottopongono il territorio a specifica normativa d'uso e di valorizzazione con le finalità ed i contenuti di cui agli artt. 131, 135, 143 del D. Lgs. n°42/2004.

Sono inoltre presenti nel territorio di competenza vincoli archeologici diretti e indiretti, ai sensi del D. Lgs. n°42/2004 ex L. 1089/39, che costituiscono testimonianza di un complesso unitario e indivisibile di notevole pregio archeologico.

Poiché il D.lgs 152/06 e s.m.i. prevede tra i contenuti del Rapporto Ambientale l'individuazione, descrizione e valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti relativi al patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interrelazione tra i suddetti fattori, devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

e temporanei, positivi e negativi che possono manifestare un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico.

Esaminata la documentazione pervenuta, considerato il carattere strategico del Piano e degli effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questo Istituto, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni affinché il patrimonio culturale sia adeguatamente tutelato, salvaguardato e valorizzato ai sensi del D. Lgs. N°42/2004:

- con riferimento al profilo monumentale-paesaggistico si rileva che sul piano metodologico, nella prospettiva di future attività di pianificazione delle misure di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici, sarebbe opportuno valutare gli effetti reali e immediati sulle aree caratterizzate dalla presenza di emergenze architettoniche: si consiglia di rivedere gli indicatori relativi ai potenziali impatti ambientali in particolare nel settore della produzione di energia elettrica, poiché determinate tecnologie non sono compatibili con il carattere delle aree di competenza, fortemente connotate dalla presenza di valori ambientali direttamente connessi alle testimonianze di alto valore archeologico e monumenti dal grosso impatto visivo (parco degli Acquedotti);
- relativamente ai territori di competenza, è consigliabile una ricognizione puntuale dei beni e delle aree interessate, dei relativi dispositivi di tutela, anche attraverso il riferimento alle disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti;
- si raccomanda di evitare scelte che comportino la compromissione e l'alterazione delle principali visuali e degli elementi qualificanti dell'arca tutelata;
- per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, si sottolinea l'impatto significativo che potranno avere sul patrimonio archeologico tutti gli interventi che comportino movimentazione del suolo e del sottosuolo. Pertanto per tutti gli interventi sopraddetti si richiama a quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in applicazione del D. Lgs. n°42/2004 art. 28 comma 4, ponendosi come obiettivo la riduzione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico;
- si rappresenta la volontà condivisa di realizzare un sistema continuo di aree verdi pubbliche, in parte intersecato e interconnesso ad aree agricole pubbliche e private e a grandi attrezzature pubbliche già esistenti, servito e attraversato da un sistema diffuso di percorsi ciclopedonali, finalizzato sia alla migliore fruizione della aree del Parco, sia alla interconnessione più diretta, con viabilità "alternativa", di tutti i nuclei abitati che circondano il Parco, a favore della riduzione delle emissioni inquinanti;
- in relazione al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale negli ambiti di competenza, e alla riduzione del fabbisogno di mobilità privata, si condivide l'opportunità di favorire interventi volti al miglioramento dell'accessibilità, sicurezza e riconoscibilità delle fermate del trasporto pubblico, promuovendo anche l'integrazione con altre forme di servizio social, quali info point o rete Wi-Fi; la promozione della mobilità condivisa bike, car e moto sharing a basse o zero emissioni); l'integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile (quali strutture di sosta per i velocipedi o servizi di car e bike sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico) e parcheggi di interscambio; la promozione della mobilità a piedi; l'integrazione del trasporto pubblico nei progetti di riqualificazione urbana; la promozione della diffusione di veicoli elettrici per la mobilità urbana privata, che contribuirà anche a migliorare l'integrazione della produzione da rinnovabili elettriche;
- si condivide inoltre la necessità della diffusione dei veicoli meno inquinanti mediante la valorizzazione e il rafforzamento delle iniziative di regolamentazione locale (quali le limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree urbane, accesso libero dei veicoli a combustibili alternativi cd in particolare elettrici alle zone a traffico limitato, limiti di velocità, corsie preferenziali e parcheggi dedicati per veicoli a zero emissioni), in particolare in prossimità delle aree archeologiche e delle aree verdi pubbliche;
- in relazione al deterioramento dei materiali che costituiscono il patrimonio culturale, il danno di tipo estetico c/o strutturale del materiale originale, provocato dall'azione sinergica di fattori ambientali e climatici, può compromettere la percezione e la fruizione dell'opera stessa e causarne la perdita di valore. Le politiche di riduzione degli inquinanti maggiormente coinvolti nei processi di degrado frequentemente riscontrati, messe in atto

25



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

a livello europeo negli ultimi decenni, hanno portato ad una significativa diminuzione delle concentrazioni di biossido di zolfo, mentre altre sostanze (ossidi di azoto, particolato atmosferico, ozono), potenzialmente altrettanto pericolose sia per la salute umana che per l'ambiente e per i materiali da costruzione, continuano ad essere presenti in aria in quantità significative. Pertanto si ritiene opportuno sottolineare l'importanza dell'adozione di misure di prevenzione e di sistemi di rilevamento, come centraline di monitoraggio, per stimare potenziali rischi e valutare misure specifiche, in relazione ai materiali presenti nell'area di competenza, lapidei naturali e artificiali particolarmente sensibili all'azione degli inquinanti atmosferici.

Relativamente alla tutela dei valori strettamente ambientali e naturalistici, si rimanda a quanto sarà considerato dal Parco Regionale dell'Appia Antica, cui compete la vigilanza sulle attività di trasformazione ambientale. Considerata la fase preliminare di programmazione e pianificazione in oggetto, questo Istituto si riserva di dettare prescrizioni più puntuali sulla base dell'esame dei singoli interventi previsti.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 15111 del 16/07/2019

In riferimento all'oggetto e alla nota richiamata a margine, questa Soprintendenza ritiene che in fase di scoping sia opportuno segnalare la necessità di valutare le eventuali interferenze che il Programma potrebbe avere con:

*- le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 col del D.lgs 42/04;
- le aree tutelate ai sensi dell'art. 136 lett. a) b) c) e d) ricadenti, come disciplina del paesaggio nel PTPR, in Paesaggio Naturale, Paesaggio Naturale di Continuità, Paesaggio Naturale Agrario, Paesaggio Agrario di rilevante Valore, Paesaggio dell'insediamento storico diffuso, per la loro fragilità e sensibilità paesaggistica.*

Nello specifico inoltre, laddove il controllo dell'inquinamento Atmosferico richieda l'installazione di centraline, zone di monitoraggio o affini, si chiede:

- di escludere o comunque di porre particolare cura di un eventuale posizionamento nei nuclei storici, comprese le aree di rispetto;

- di escludere le aree ricadenti nei coni visuali dei punti panoramici e percorsi panoramici individuati nella Tavola C del PTPR e delle emergenze monumentali puntuali e diffuse.

Per quanto attiene invece gli aspetti programmatici di controllo, inteso come riduzione della produzione di inquinamento atmosferico, si segnalano due questioni altrettanto delicate e importanti:

1) Da un lato il tema delle energie rinnovabili. La scelta di impiegare tali fonti rinnovabili, di indubbio aiuto per la riduzione delle emissioni inquinanti, non dovrà sottovalutare le importanti e delicate ricadute che l'installazione di questi dispositivi hanno sul paesaggio.

Tali interventi sono quasi sempre ubicati intenzionalmente in zone non soggette a vincoli, spesso aggirandoli con perimetri articolati, ritagliati ad hoc. Inoltre, per la loro estensione, tali impianti incidono sensibilmente sul paesaggio, spesso connotato da evidenti caratteri agrosilvopastorali che ne costituiscono ancor oggi l'aspetto identitario, come nel caso della Maremma laziale compresa tra i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tuscania, Vetralla, Tarquinia e Viterbo, fortemente interessata da queste intrusioni.

2) Dall'altro si sottolinea la necessità di indirizzare le scelte anche verso interventi di rimboschimento e/o creazioni di nuovi giacimenti verdi, che rispondono sia all'esigenza ambientale che a quella paesaggistica volta sia al recupero che alla creazione di nuovi valori paesaggistici, anche e soprattutto in ambito urbano.

26

REGIONE PIEMONTE

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 8501 del 12/07/2019, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota n. 12143 del 10/07/2019 e la



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 8666 del 10/07/2019:

In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 0011149 del 20/06/2019 trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (... ..) facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 17826 del 28/06/2019 (... ..), vista la documentazione tecnica (Rapporto Preliminare—Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico) presente sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare -viste le misure di le misure di riduzione selezionate in particolare nel settore della produzione di energia elettrica e nel settore residenziale e terziario (Tabella 12 e 13 del NAPCP)- per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

- per quanto attiene al settore Elettrico E3 -Fotovoltaico negli edifici- e Termico Cl-Fonti rinnovabili negli edifici- sarà necessario consultare il Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2017 (schede del Catalogo) per quanto riguarda il corretto inserimento degli impianti tecnologici nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. auspicando una continua ricerca di soluzioni tecnologiche innovative nell'ottica di una maggiore compatibilità e minor impatto in special modo sugli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti in contesto di pregio storico e paesaggistico;

-per quanto attiene al settore del Termico C3-Teleriscaldamento si rammenta la necessità di adempiere sin dalle prime fasi progettuali alla previsione dell'art. 25, e. 1, del D. Lgs. 50/2016 in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

-per quanto attiene al Settore Terziario C9 -Riqualficazione energetica del parco immobiliare pubblico - si pone l'accento sulla necessità di individuare tipologie di interventi ammissibili sul patrimonio immobiliare sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. nel rispetto dei principi di corretta conservazione delle componenti storiche.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.

27

Il Segretariato Regionale per il Piemonte, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 374 del 19/07/2019

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. 11149 del 20/06/2019 assunta agli atti di questo ufficio con prot. 3175 del 21/06/2019;

vista la documentazione tecnica pubblicata sul portale istituzionale dedicato (Rapporto Preliminare - Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico) - viste le misure di riduzione selezionate in particolare nel settore della produzione di energia elettrica e nel settore residenziale e terziario (Tabella 12 e 13 del NAPCP);

considerato che le competenti Soprintendenze di settore hanno espresso il proprio parere motivato nel Procedimento di VAS, a voi trasmessi: SABAP-TO prot. 12143 del 10/07/2019 assunta agli atti di questo ufficio con prot. 3549 del 11/07/2019, SABAP-AL prot. 8666 del 10/07/2019 assunta agli atti di questo ufficio con prot. 3547 del 11/07/2019 e SABAP-NO prot. 8501 del 12/07/2019 assunta agli atti di questo ufficio con prot. 3602 del 15/07/2019;

condividendo quanto espresso dalle Soprintendenze di settore, in particolare si evidenzia che per quanto attiene al settore elettrico E3 - fotovoltaico negli edifici e Termico Cl-Fonti rinnovabili negli edifici sarà necessario consultare il Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2017 per quanto riguarda il corretto inserimento degli impianti tecnologici nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

questo Segretariato Regionale per il Piemonte, per quanto di competenza, concorda con quanto espresso dalle Soprintendenze di settore.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 6413 del 24/07/2019,

In riferimento alla questione in oggetto, vista la nota prot.n. 0011149 del 20.06.2019 trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, acquisita agli atti in data 21.06.2019 prot. n. 5401, e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale ABAP n. 17826-P del 28.06.2019, acquisita in pari data al prot.n. 5671, visionata la documentazione tecnica (Rapporto preliminare - documento di Scoping) scaricata dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, esprime per quanto di competenza le seguenti osservazioni:

- in merito alle misure di riduzione di cui alla Tabella 2-2, e nello specifico il Settore Elettrico E3 "Fotovoltaico negli edifici" e il Settore Termico Ci "Fonti rinnovabili negli edifici", in considerazione della problematica di integrazione dell'energia fotovoltaica con il paesaggio, il vigente Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, si è posto come obiettivo specifico l'attivazione di regole per le energie da autoconsumo nelle città.

Si rimanda al riguardo all'elaborato "Lo scenario strategico - Linee Guida 4.4.1 - parte seconda -Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili" che detta le caratteristiche di ammissibilità di ogni tipologia FER in base alle diverse componenti della struttura paesaggistica del territorio (Struttura idro-geo-morfologica; Struttura ecosistemica-ambientale; Struttura antropica e storico-culturale);

- per quanto riguarda il Settore Termico C3 "Teleriscaldamento", si raccomanda l'adempimento alla previsione di cui all'art. 25 comma i del Dlgs n. 50/2016 sull'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico sin dalle prime fasi progettuali;

- per quanto riguarda la previsione inserita nel Settore Terziario C9 "Riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico", si raccomanda la necessità di individuare le tipologie di interventi ammissibili sul patrimonio immobiliare sottoposto a tutela ai sensi della Parte 11 del Dlgs n.42/2004 nel rispetto della corretta tutela e salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche dello stesso.

28

REGIONE SICILIA

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 6056 del 24/09/2019, specifica quanto segue:

Con riferimento alla nota prot. 37764 del 9/07/2019 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana-Servizio Tutela di pari oggetto registrata al protocollo in data 31/07/2019 con il n. 4572, e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio/Servizio V del MIBACT a margine segnata questa Soprintendenza, al fine di esprimere le proprie osservazioni/valutazioni in merito all'argomento, ha visionato la relativa documentazione tecnica sul sito web del MATTM.

VISTO il Rapporto Preliminare del Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare le misure di riduzione (Cap. 2) relative ai settori che sono stati individuati come i principali responsabili dei livelli emissivi degli inquinanti oggetto della direttiva NEC, specificatamente ai settori produzione di energia elettrica! residenz4le/terziario;

VISTO il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 d'approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella Provincia di Caltanissetta, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 31 del 31/07/2015;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico cd in particolare l'art. 20 che, sulla base degli scenari strategici individuati, definisce ed individua sia le aree in cui sono consentite opere ed interventi di trasformazione del territorio sulla base della verifica del rispetto delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dallo stesso Piano



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Paesaggistico sia le aree sottoposte a vincolo in cui tutti i processi di trasformazione del territorio sono soggetti a specifiche previsioni e limitazioni, questa Soprintendenza, nell'esprimere una valutazione positiva in merito all'argomento ritiene opportuno evidenziare che le misure di riduzione dei livelli di inquinamento da adottare dovranno tenere conto, come riferimento prioritario, delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico.

In particolare i progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano preclusi dalla normativa del piano paesaggistico, dovranno essere accompagnati da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i. oltre ad essere soggetti alla previsione dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Nella localizzazione e progettazione di impianti per sistemi di generazione elettrica e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà tener conto comunque della viabilità esistente. Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili dovranno ristabilire l'equilibrio idrogeologico, ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica. Fermo restando che vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui all'art. 20 delle norme di attuazione del PTP. Vanno escluse altresì le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

Inoltre è prioritario preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali dei centri e nuclei storici, individuate dal piano come strutture insediative aggregate storicamente consolidate. In questi contesti gli impianti tecnologici dovranno risultare di modesta entità, correlati alla giacitura orografica del centro o del nucleo storico, non visibili dalle principali strade e piazze. Dovranno essere adottate infine soluzioni tecnologiche innovative che mirano ad una maggiore compatibilità e minor impatto nei contesti di pregio storico -paesaggistico.

29

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 10822 del 25/09/2019, specifica quanto segue:

Con riferimento alla nota sopra emarginata, pervenuta al protocollo di questo Ufficio al n. 8388 del 31/07/2019, dopo attento esame della documentazione ricevuta, la Scrivente ritiene di non doversi esprimere nel merito, in quanto trattasi di piano volto all'analisi dell'inquinamento atmosferico, che non implica trasformazioni del paesaggio.

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 20077 del 20/09/2019, specifica quanto segue:

Facendo seguito a quanto citato in oggetto e con riferimento alla nota prot. n.37764 del 29/07/2019, acquisita agli atti con prot. 17000 del 16/08/2019, con la quale il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela trasmetteva la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in cui si comunica l'avvio della fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art.13, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., codesta Soprintendenza, esaminati gli elaborati riportati nel link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252>, Rapporto Preliminare - Documento di Scoping, in base alle proprie competenze territoriali, formula le valutazioni e le osservazioni del caso di seguito riportate.

1. Per quanto sufficientemente esaustiva l'illustrazione degli argomenti trattati sia nel "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico", redatto ai sensi del 0. Lgs. 30 Maggio 2018 n. 81, che nel Rapporto Preliminare (RP) elaborato dall'ISPRA ai sensi dell'art.13, comma I del D. Lgs. 152/2006, si ritiene opportuno



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

suggerire un maggiore approfondimento delle possibili interferenze tra le soluzioni proposte e lo stato attuale della pianificazione paesaggistica a livello regionale, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania, adottato con D.A. n.31 del 3/10/2018, e alle aree tutelate per legge ai sensi del D. Lgs. 42/04.

2. Riguardo alle misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico tramite l'applicazione della Hey Source Analysis, riportate al cap.2, tab. 2-2, p.ti E3, C1 del Rapporto Ambientale, riguardanti l'obbligo di integrazione del fotovoltaico e delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, si rileva che non vi è alcun riferimento all'impatto che questi interventi possano riversare sui beni culturali e sul paesaggio con il rischio di ingenerare degli effetti indesiderati detrattivi su di essi, in quanto trattasi di beni sensibili ed unici che non possono essere investiti da interventi la cui unica finalità è solo il rispetto dei parametri previsti dalle normative.

3. Analogamente, per quanto concerne il Programma per la Riquilificazione Energetica degli Edifici della Pubblica Amministrazione (PREPAC) nel periodo 2021-2030, citato al cap.2, tab. 2-2, p.to C9 del Rapporto Ambientale, non si fa alcun accenno alle problematiche inerenti alla sua applicazione pedissequa nelle aree individuate di particolare pregio paesaggistico e/o monumentale.

4. Stesse osservazioni riguardo agli obiettivi generali di protezione ambientale dove, nella tab. 3-1 del Programma, alla voce edifici, si dichiara genericamente che bisogna adottare delle misure atte ad eliminare le emissioni provenienti dagli edifici riducendole del 90% circa entro il 2050 senza fare il minimo riferimento alle peculiarità dei siti soggetti a tutela.

5. Per quanto attiene alla tutela archeologica si ritiene che, sia nel Programma che nel Rapporto Preliminare, non sia stato sufficientemente trattato l'argomento riguardante gli effetti dell'inquinamento sui siti archeologici e le misure da adottare per contrastano, compresi gli ecosistemi sommersi nelle cui profondità si celano spesso reperti archeologici di ingente valore.

6. Altro argomento da approfondire è quello relativo al controllo dell'inquinamento atmosferico attraverso apposita strumentazione, quali centraline di rilevazione, stazioni di controllo e affini, le cui collocazioni e modalità di impiego è auspicabile che vengano stabilite di concerto con i soggetti aventi competenze ambientali (SCA) e quelli direttamente preposti alla tutela del territorio (Soprintendenze e quant'altro), anche attraverso degli accordi di programma da tenere costantemente aggiornati attraverso appositi rapporti periodici.

7. Nel cap.4 del Rapporto Preliminare, "Ambito di Influenza e Inquadramento Ambientale", al paragrafo relativo ai Beni Culturali, dove si affronta il tema del deterioramento dei materiali che costituiscono il patrimonio culturale, ossia calcare, bronzo, zinco e rame, si suggerisce di inserire come ulteriore materiale di studio anche la pietra lavica, essendo questo un materiale da costruzione ampiamente impiegato nei monumenti e nelle costruzioni collocati nei principali siti oggetto di interesse culturale della Sicilia Orientale.

30

REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 20549 del 21/08/2019, formula le seguenti valutazioni e osservazioni

Con riferimento al procedimento in oggetto, viste le note di codesta Direzione Generale inviate tramite PEC in data 28 giugno 2019 ed acquisite in data 2 luglio 2019 al prot. 16661 (Avvio del procedimento) e prot. 15895 del 21 giugno 2019 (Rapporto preliminare di VAS) e facendo seguito alla nota di richiesta del contributo istruttorio trasmessa dal Segretariato Regionale tramite PEC con nota prot. 7679 in data 12 luglio 2019 ed acquisita al prot. 17864 del 15 luglio 2019, esaminati gli allegati alle note per quanto di stretta competenza si comunica quanto segue.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Il Rapporto Preliminare Ambientale esplicita che il Consiglio nel 'Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima', ha ribadito l'obiettivo di istituire un "Unione dell'energia finalizzata ad assicurare un'energia a prezzo accessibile, sicura e sostenibile" ed articolata sulla base delle seguenti cinque dimensioni:

1. Decarbonizzazione;
2. Efficienza energetica;
3. Sicurezza energetica;
4. Mercato interno dell'energia;
5. Ricerca, Innovazione e competitività.

DATO ATTO che:

• con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico;

• la Delibera n. 37/2015 con i relativi allegati è stata pubblicata sul BURT del 20 maggio 2015 e da quella data il Piano Paesaggistico è divenuto vigente;

RICHIAMATO l'Allegato la - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

RICHIAMATO l'Allegato 1 - Impianti eolici

RICHIAMATO l'Abaco delle Invarianti strutturali entrambi parte integrante del PIT;

RICHIAMATO l'Elaborato 8 B (Disciplina ei Beni Paesaggistici)

RICHIAMATO l'Allegato i (Elenco dei Beni Archeologici vincolati ai sensi della Parte II del Codice che presentano valenza paesaggistica e come tali individuati quali zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, ci, lett. m) del Codice);

RICHIAMATA la Carta dell'Intervisibilità teorica assoluta;

RICHIAMATO l'Elaborato di Progetto di fruizione lenta de/paesaggio regionale:

VISTO il Rapporto preliminare e constatato che le dimensioni che rilevano ai fini della tutela dei Beni Architettonici e Paesaggistici in maniera diretta ed indiretta sono:

1. Decarbonizzazione, che indurrebbe ad un miglioramento della qualità dell'aria in termini di riduzione del particolato sospeso;
2. Efficienza energetica, che indurrebbe un miglioramento della qualità dell'aria perché potenziare la produzione da fonti energetiche naturali abbatterebbe produzione di residui inquinanti causati dai sistemi tradizionali;
5. Ricerca, Innovazione e competitività, finalizzate in particolare a migliorare la tecnologia degli impianti, con conseguenze anche sull'impatto estetico e paesaggistico, nonché a ridurre o meglio ad abbattere i residui di impianti di vecchia generazione.

tutto ciò premesso, ai fini del richiesto contributo istruttorio si evidenzia quanto segue.

Si concorda con gli obiettivi e si ritiene che un miglioramento della qualità dell'aria produca risultati positivi anche sulla tutela dei beni architettonici ed archeologici. È dimostrato, infatti, come la polluzione e l'inquinamento di varia natura accentui l'invecchiamento naturale ed il degrado dei beni esposti all'aperto. Inoltre l'esigenza di intervenire sullo stato di salute dell'aria atmosferica genera conseguenze positive anche su beni paesaggistici, poiché il controllo dell'inquinamento porta benefici indiretti sulla tutela degli ambienti naturali parte integrante dei beni paesaggistici e sui contesti complessi determinati dall'azione dell'uomo sulla natura (ad es. i paesaggi agrari).

In linea generale si evidenzia che nel territorio di competenza di questa Soprintendenza ricadono molti ambiti naturalmente vocati alla produzione di energie da fonti rinnovabili (ad es. nel massiccio dell'Amiata o nelle Colline metallifere), infatti il PIT/PPR disciplina la presenza e la costruzione di infrastrutture in ambiti di pregio paesaggistico tutelati da provvedimenti diretti.

Occorre, dunque, che gli interventi siano in ogni caso ottemperanti di molteplici esigenze e che la tutela della qualità dell'aria, per cui si auspica l'incremento di produzione da fonti rinnovabili e la ricerca di modelli costruttivi ed impiantistici sempre più evoluti, non generi contrasto con la tutela del paesaggio per la localizzazione ed



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

articolazione degli impianti. Il Paesaggio, infatti, è determinato dalla complessa interazione che si genera tra l'azione antropica e la morfologia del territorio. In questa dimensione, la presenza di impianti (pale eoliche piuttosto che tralicci e cavi piuttosto che pannelli fotovoltaici) modifica la morfologia del paesaggio a volte in maniera negativa o comunque decisiva. A Larderello, ad esempio, il vecchio impianto di produzione dai soffiatori è diventato un significante del paesaggio contermini, parimenti che le arcate degli acquedotti nel paesaggio rurale esterno alla città di Roma.

Occorre dunque che la progettualità tenda non solo all'ottimizzazione ed al miglioramento della prestazione tecnica, ma anche al corretto inserimento nel contesto paesaggistico, rispondendo con soddisfazione alla triplice istanza di stabilità, utilità e bellezza, laddove spesso visioni miopi e limitate rispondono solo ad esigenze tecnologiche.

Per tutti gli interventi che si prevedranno ai fini dell'adeguamento alla produzione di energie alternative si chiede, quindi, una puntuale verifica di intervistibilità (Cfr. la Carta dell'intervistibilità teorica assoluta) ai fini di individuare corrette misure mitigative, ed un esame degli interventi in relazione alle Invarianti strutturali, in particolare:

- 1/1 invariante I: i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

- 1/4 invariante IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali

Per quanto attiene la Tutela Archeologica si ricorda che per tutti gli interventi che interesseranno il sottosuolo occorrerà fare riferimento alla procedura prevista dall'art. 25 D.Lgs. 50/2016, per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui elaborati dovranno far parte integrante dei singoli progetti.

REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 12190 del 29/07/2019, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

Con riferimento alla VAS relativa al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico, facendo seguito alla richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto preliminare-documento di Scoping.

Vista la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ns. prot. n. 17826 del 28/06/2019.

Considerato che la normativa vigente prevede che, per determinate fattispecie di piani, ovvero di programmi, l'assoggettamento a VAS sia subordinato all'esito positivo della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i e all'Allegato 1, esaminato il rapporto preliminare, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolari n. 5 e n.6 del 19 marzo 2010 della Direzione Generale PBAAC e alla Circolare n.26 del 15 maggio 2012 del Segretariato regionale per il Veneto, già Direzione Regionale del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Il livello attuale di approfondimento del Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento Atmosferico, riconducibile alla fase preliminare di scoping, non consente una valutazione puntuale degli impatti sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul patrimonio archeologico presenti nel territorio di competenza di questa Soprintendenza. Risulta carente l'individuazione del quadro delle tutele e delle peculiarità del territorio tutelato di questa Soprintendenza, dal 1987 iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, e della sua vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda l'ambito lagunare di Venezia; il Programma in questione dovrà approfondire quindi le possibili interferenze in rapporto con i beni culturali e con il paesaggio, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art.142 e ai beni paesaggistici ex art.136 del D.Lgs. n.42/2004, evidenziando le potenziali criticità e tenendo conto degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti ed in particolare il PALAV (Piano d'Area della fauna e dell'area Veneziana) e il Piano Paesaggistico in fase di elaborazione.

Si rinvia pertanto al reperimento di dati specifici, ed in particolare:

• al quadro dei vincoli, sia di tipo diretto che indiretto, di natura monumentale, paesaggistico, archeologico, storico-artistico di Venezia e della gronda lagunare, consultabili sulla piattaforma GIS



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

(<http://venezia.gis.beniculturali.it/vincoli/scrivania-vincoli>) o su SITAP (www.sitap.beniculturali.it)

• alla verifica del Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana (PALAV) e della Legge Speciale, in vigore dal 1973, contemplante una nutrita serie di norme vincolanti per la Salvaguardia di Venezia nel tentativo di avviare una radicale azione di disinquinamento e risanamento della Laguna.

Inoltre, si evidenzia quanto segue:

Il Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico individua tra le strategie ritenute prioritarie, il potenziamento dell'utilizzo di fonti di energia alternativa, ed in particolare del fotovoltaico: non risulta, dalla documentazione presentata, che siano sufficientemente documentati gli effetti sui beni culturali e il paesaggio, rispetto ad un uso estensivo del fotovoltaico sull'edificato. Si fa presente che sono già vigenti importanti limitazioni sull'installazione di detti impianti nella Città Antica di Venezia ed estuario.

Il Programma in oggetto individua nei trasporti su strada una tra le principali cause dell'inquinamento atmosferico; considerata la specificità di Venezia e dei mezzi di collegamento a motore, sia pubblici che privati, esclusivamente di tipo marittimo, si ritiene che non siano stati sufficientemente valutati e verificati gli effetti inquinanti derivati da prodotti combustibili nel settore dei trasporti marittimi, né gli eventuali effetti conseguenti all'applicazione del Programma in esame;

Per quanto riguarda gli effetti dell'inquinamento sul patrimonio monumentale e sui materiali da costruzione dell'edilizia storica tradizionale, si ritiene che gli indicatori presi in considerazione non siano sufficienti a determinare gli effetti che le misure di riduzione possono avere sulla conservazione e tutela del costruito.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, si osserva che l'attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali effetti sul patrimonio archeologico, attività che potrà essere svolta dagli Uffici competenti solo laddove siano specificati gli interventi che prevedano scavi e una loro pur generica ubicazione topografica. Per quanto riguarda i lavori sottoposti al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), è in ogni caso opportuno richiamare quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 dello stesso Codice: i progetti di fattibilità devono essere corredati di uno specifico documento di valutazione archeologia preventiva, redatto da un professionista archeologo iscritto agli elenchi di cui al D.M. 60/2009, contenente tutti gli elementi conoscitivi esito di analisi dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, della foto interpretazione. Il documento è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadrà l'intervento, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge.

33

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 18039 del 09/07/2019, formula le seguenti valutazioni e osservazioni

Con riferimento al programma in argomento, dando seguito alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V Tutela del Paesaggio prot. n. 17826 del 28-06-2019, qui pervenuta in data 28-06-2019 ed acquisita agli atti con prot. 0017172 del 01-07-2019, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha messo a disposizione presso il link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7123/10252> i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto programma.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VT del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, con riferimento ai contenuti e agli obiettivi del programma come evidenziati in particolare dal Rapporto Preliminare.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, anche se non appare sufficientemente approfondita l'analisi della coerenza esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente. In particolare, per quanto di pertinenza, si ravvisa l'opportunità di raccordare il programma con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P. TR. C.) del Veneto, adottato con D.G.R. n. 372 in data 17.02.2009, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio;

b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, considerato l'oggetto dell'analisi che si focalizza espressamente sulla qualità ambientale e sullo stato di diffusione degli agenti inquinanti su tutto il territorio nazionale. Consapevoli, tuttavia, dello stato preliminare della valutazione, nel capitolo 5 del RP si rimanda espressamente alla necessità di configurare evoluzioni relative alla prefigurazione di scenari alternativi che saranno descritti nel Rapporto Ambientale, ovvero rimandati ad una fase di valutazione più specifica e approfondita.

Si ritiene a tal proposito auspicabile che vengano in tale sede attentamente considerate sia le conseguenze dovute al mantenimento dello status quo ante (ovvero allo scenario 0), insieme allo studio e all'analisi di diversi scenari alternativi, auspicando altresì valutazioni relative anche ad una parziale attuazione del programma;

c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del programma. Sebbene tali obiettivi siano finalizzati a limitare le emissioni di origine antropica per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla Direttiva NEC e concorrere al miglioramento della qualità dell'aria, si ritiene necessario, al di là delle virtuose finalità, che nel Rapporto Ambientale si faccia esplicito riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico, nel RP neanche menzionato, e alle possibili ricadute che alcune strategie contenute nel programma possono avere sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004. Ben consci che tali valutazioni analitiche possano partire da presupposti esclusivamente qualitativi e non certo quantitativi, stante la portata nazionale del programma, si evidenzia in ogni caso come necessario che nel Rapporto Ambientale venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che ricoprono con altissima densità il territorio nazionale e che, onde evitare potenziali effettivi detrattivi alle valenze culturali e paesaggistiche da essi veicolati, vanno intesi e considerati come beni sensibili e irriproducibili che non possono prestarsi a trasformazioni dettate dal rispetto di parametri che, se applicati con acritica superficialità, rischiano di snaturarne l'essenza e distruggerne il valore testimoniale e identitario; non si ritiene peraltro sufficientemente specificato il possibile impatto degli agenti inquinanti sugli ecosistemi sommersi (mari, laghi, fiumi, etc), nei quali sono tuttora conservati beni culturali ascrivibili alle attività umane condotte tra la preistoria e l'età contemporanea;

d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe ingenerare perché, se da un lato vengono adeguatamente e proficuamente considerati gli aspetti migliorativi sull'ambiente, dall'altro, come anticipato nel precedente punto c), non si valutano con adeguata attenzione le potenziali trasformazioni che potrebbero essere indotte ai beni materiali, al patrimonio culturale - con particolare riferimento a quello architettonico - e al paesaggio, qualora si procedesse acriticamente ad intervenire sugli stessi senza considerarne la specificità. A tal proposito, si auspica che nel Rapporto Ambientale gli obiettivi del programma vengano opportunamente declinati e calibrati in funzione del fatto che gli interventi di efficientamento energetico genericamente previsti sul patrimonio edilizio, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica, debbano necessariamente riconoscere uno status di eccezionalità a tutto il patrimonio monumentale, paesaggistico e culturale che, sia esso isolato o aggregato nel tessuto che conforma i centri storici, si configura come testimonianza materiale avente valore di civiltà. Appare a tal proposito evidente come i generici obblighi all'integrazione del fotovoltaico e/o delle fonti rinnovabili, all'efficientamento o alla riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e privato, certamente auspicabili in immobili nuovi o di scarso pregio edilizio, possano produrre sul patrimonio culturale e paesaggistico alterazioni percettive, materiche e costruttive tali da rivelarsi totalmente



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

incompatibili con il valore estetico, storico e testimoniale da essi veicolato. Vale, al proposito, appena la pena rammentare che gran parte degli edifici in cui ha sede la Pubblica Amministrazione appartengono al patrimonio culturale soggetto a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004;

e) in virtù di quanto esposto al precedente punto d), si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, proprio perché nel RP non vengono affatto valutati tali aspetti, e si rimanda pertanto al Rapporto Ambientale per un doveroso approfondimento nel merito che possa introdurre correttivi e dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefissati dal programma anche in funzione dei valori culturali e paesaggistici tutelati dalla Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004 che comprendono i corsi d'acqua alpini gravati da una legislazione che regola la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili improntata al mero sfruttamento e all'incremento diffuso degli impianti;

1) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. In analogia ai punti precedenti, il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica e superficiale l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBAC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiBACT.

35

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 5456 del 11/02/2020, specifica quanto segue:

In riferimento alla nota 21122/2019 con la quale codesto Servizio V richiedeva l'invio dei pareri da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, lo scrivente Servizio II ha esaminato le note di seguito elencate con particolare attenzione verso le valutazioni concernenti la tutela archeologica:

- nota prot. 4351 del 02.07.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere;*
- nota prot. 9314 del 08.07.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;*
- nota prot. 18039 del 09.07.19, acquisita agli atti con prot. 19504 del 15.07.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;*
- nota prot. 1501 del 10.07.19 del Parco Archeologico dell'Appia Antica;*
- nota prot. 8666 del 10.07.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;*
- nota prot. 2366 dell' 11.07.19 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;*
- nota prot. 2295 dell' 11.07.19, acquisita agli atti con prot. 12336 del 12.07.19, del Parco Archeologico di Ercolano;*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

- nota prot. 8501 del 12.07.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
 - nota prot. 9309 del 12.07.19, acquisita agli atti con prot. 22773 del 16.08.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
 - nota prot. 11192 del 12.07.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
 - nota prot. 15111 del 16.07.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
 - nota prot. 16917 del 24.07.19, acquisita agli atti con prot. 23631 del 29.08.19, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
 - nota prot. 6413 del 24.07.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - nota prot. 12190 del 29.07.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e Laguna;
 - nota prot. 20549 del 21.08.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto;
 - nota prot. 21340 del 02.10.19 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- oltre alle seguenti comunicazioni:
- nota prot. 7679 del 12.07.19 del Segretariato Regionale per la Toscana;
 - nota prot. 20077 del 20.09.19 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania; - nota prot. 6056 del 24.09.19 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
 - nota prot. 10822 del 25.09.19 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

36

Premesso che, esaminando i contenuti del Programma Nazionale, si deve purtroppo rilevare «l'assenza, specifica ed esplicita, con prescrizioni mirate, della materia del patrimonio culturale e delle relative attività connesse», un fatto tanto più grave quando si considerino gli effetti dell'inquinamento atmosferico sui beni e sui monumenti, risulta prioritaria la necessità di prevedere sistemi e forme di monitoraggio ambientale del patrimonio culturale basate sulle tecnologie più avanzate.

In realtà a partire dalla p. 84 di detto Programma si riconosce che «il deterioramento dei materiali che costituiscono il patrimonio culturale è un fenomeno solitamente riconducibile a vari fattori, tra cui l'inquinamento dell'aria e le condizioni climatiche del territorio in cui i beni sono collocati» e nell'ambito dello stesso Programma è stato affrontato lo studio della corrosione di alcuni materiali al fine di calcolare la recessione superficiale annua, con particolare riferimento ai materiali calcarei, al bronzo, allo zinco e al rame; tuttavia, per valutare appieno l'impatto dei fattori che incidono sul patrimonio culturale sarebbe più opportuno «procedere all'identificazione (definizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene culturale) ed al sistematico monitoraggio (misura dei valori e delle variazioni, nel tempo, dei diversi parametri identificati) degli specifici beni culturali, nella loro "singolare" consistenza materiale complessiva e nella loro propria evoluzione storica», specialmente nella prospettiva di possibili rischi futuri.

Si richiede pertanto di considerare l'assoluta specificità dei beni culturali, densamente diffusi su tutto il territorio nazionale, e riconoscerne la natura di «beni sensibili e irriproducibili» ed il valore testimoniale e identitario, che non può essere snaturato dall'attuazione di alcuni degli obiettivi del programma, migliorativi sull'ambiente ma non sempre rispettosi del patrimonio di storia e di cultura in cui vengono calati.

In proposito si deve notare come nel paragrafo "Mitigazione dell'inquinamento atmosferico per mezzo della vegetazione" non si tenga presente la possibile interferenza con beni culturali conservati nel sottosuolo, un fenomeno già purtroppo ben noto dalle vecchie 'forestazioni', i cui effetti nefasti pesano tuttora su tante aree archeologiche.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Naturalmente tutti gli Istituti hanno poi sottolineato la necessità di tener sempre conto del potenziale archeologico delle aree in cui ricadono gli interventi previsti, anche laddove tali aree non siano gravate da vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 o da specifici provvedimenti di tutela, e di produrre già in fase di progetto di fattibilità la documentazione prevista dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Nelle note sopra citate sono state infine avanzate diverse richieste che possono essere così sintetizzate:

- si auspica la minimizzazione degli impatti degli interventi sul paesaggio culturale, eventualmente prevedendo opere di mitigazione specifiche;*
- si richiede di porre particolare attenzione sugli impianti del tipo fotovoltaico a terra in considerazione dei possibili impatti significativi sul patrimonio archeologico;*
- si ricorda che qualora, in base alla documentazione trasmessa ovvero ad altre informazioni disponibili, le Soprintendenze ravvisassero la possibile esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di intervento, verrà avviata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss. del sopra citato art. 25, procedura che dovrà comunque essere espletata prima della redazione del progetto definitivo delle opere, nel quale saranno recepite le eventuali ulteriori prescrizioni di tutela rese necessarie dalle risultanze delle indagini condotte;*

• la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere chiede infine di «procedere con un quadro conoscitivo aggiornato alla luce del complesso processo di ricostruzione, aggravata dalla presenza del rischio sismico e della perdurante emergenza dei terremoti».

Ciò premesso, si chiede in primo luogo che le successive fasi progettuali tengano in considerazione tutte le osservazioni pervenute, e qui sinteticamente riportate.

Ovviamente, per quanto attiene la tutela archeologica, è fondamentale che ciascun intervento previsto sia corredato dal documento di VI Arch, redatto ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e assoggettato al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico c/o paleontologico; qualora se ne ravvisi la necessità, le Soprintendenze chiederanno poi di procedere secondo quanto previsto ai commi 8 e ss. del citato 25 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di rinvenimenti di particolare rilevanza nel corso delle indagini preventive che dovessero essere prescritte ai sensi del suddetto comma 8, le Soprintendenze stesse potranno poi dettare ulteriori prescrizioni volte alla tutela e alla conservazione del patrimonio archeologico dello Stato.

Il documento di VI Arch costituisce un imprescindibile mezzo di tutela ma si ritiene opportuno ricordare che questa sua funzione diventa veramente efficace solo quando tale documento riporta tutte le informazioni disponibili. Nel caso dell'Italia, che presenta un elevatissimo e diffuso rischio archeologico dovuto ad una lunga diversificata e stratificata frequentazione antropica, in considerazione del fatto che non esiste ancora una carta archeologica che copra l'intero territorio nazionale è necessario che tutti i piani e programmi infrastrutturali vengano supportati da idonee indagini conoscitive che attingano non solo ai portali www.vincoliinrete.beniculturali.it e www.sitap.beniculturali.it, ma a tutte le banche dati delle Soprintendenze territoriali, ai Piani Paesaggistici regionali e ad ogni altro strumento utile verificando anche sul sito dell'Istituto Centrale per l'Archeologia al link http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/225/repertorio-preliminare-delle-banche-dati-territoriali-reperibili-on-line.

Si rammenta infine che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, all'art. 5 comma i lettere a) e b), comma ii lettera a) e comma iii disciplina il tema della politica del riassetto del territorio, che fin dalle fasi di programmazione strategica deve ricercare la conciliazione e l'articolazione delle rispettive esigenze dell'archeologia e del riassetto mediante la partecipazione attiva degli archeologi alle politiche di assetto del territorio medesimo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Il Servizio V – Tutela del Paesaggio, di questa Direzione Generale, valutato il Rapporto ambientale preliminare, preso atto di tutte le osservazioni sopracitate, che andranno anche esse recepite in sede di redazione del Rapporto Ambientale ai fini della consultazione pubblica di VAS, formula le seguenti ulteriori osservazioni e considerazioni:

- tra i soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS, oltre a questa Direzione Generale - Servizio V Tutela del Paesaggio (mbac-dgabap.servizio5@mailcert.beniculturali.it), Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio archeologico (mbac-dgabap.servizio2@mailcert.beniculturali.it), Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico (mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it) - e agli Uffici Territoriali del MiBACT i cui indirizzi PEC sono reperibili sul sito istituzionale al seguente link: <http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/La-struttura-organizzativa/index.html>, andranno altresì considerate le omologhe strutture del Paesaggio e Beni culturali della Regione Siciliana, della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in quanto il MiBACT non dispone di proprie strutture periferiche su questi ambiti amministrativi a statuto speciale;
- per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia vigente il Piano Paesaggistico - sia dei censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per energie rinnovabili, oltre che delle seguenti banche dati e sistemi informativi territoriali del MiBACT:
 - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login>
 - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
 - OPEN DATA MIBAC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
 - SITIA – Sistema Informativo Territoriale Integrato dell'Archeologia (Direzione Generale per le Antichità) <http://www.archeologia.beniculturali.it>
 - WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it
- per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti norme di tutela di cui al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto)

38



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

del vincolo);

- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 – Beni Paesaggistici;
- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.

- nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito sinteticamente individuate:

1. **la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli**, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958*);
2. **la Convenzione culturale europea**, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
3. **la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa**, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989).
4. **la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico** firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
5. **la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali**, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);
6. **la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale**, che riguarda il patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977*).
7. **la Convenzione Europea del Paesaggio**, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
8. **la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo** (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
9. **la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale** (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti .

39



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

10. la **Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali** (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
 11. la **Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società** (c.d. **Convenzione di Faro**), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.
 12. la **Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale** (13982/2000/CE);
 13. la **Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari** (2006/2050/CE);
- per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la **coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piano paesaggistici regionali**, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;
 - Con riferimento alla preliminare individuazione dei possibili effetti significativi dell'attuazione del Programma, che saranno oggetto di valutazione nel Rapporto Ambientale, si ritiene che le componenti prese in esame debbano essere necessariamente integrate dalla **componente "paesaggio"**, da aggiungere alla **componente "beni culturali"** già indicata nel Rapporto Preliminare. Infatti, sebbene i principali effetti negativi dell'inquinamento atmosferico riguardano aspetti specifici di manutenzione e conservazione del bene culturale, gli impatti delle misure proposte dal Piano (es. efficientamento dell'edilizia e integrazione del fotovoltaico, incentivazione delle infrastrutture e delle reti, ecc.) potrebbero avere dei potenziali effetti negativi sul patrimonio culturale da valutare anche alla scala di "paesaggio".
 - con riferimento al tema dell'edilizia in rapporto all'**efficientamento energetico**, si ritiene che tali interventi debbano necessariamente considerare, sin dalla fase progettuale, anche aspetti relativi alla qualità dell'architettura e alla compatibilità e coerenza degli stessi con i valori storico-culturali e paesaggistici espressi dai contesti in cui si inseriscono. In particolare ci si riferisce all'edilizia storica e a contesti storici diffusi che, se dal punto della tutela possono risultare più fragili è proprio verso questi contesti che vanno ricondotte alcune delle qualità peculiari dei paesaggi italiani, su cui si incardinano le economie della cultura e del turismo sostenibile. A riguardo si ritiene utile segnalare il documento "Linee guida di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale" elaborato dal MiBACT nel 2015, che può costituire un riferimento per l'analisi dei contesti e per la scelta di soluzioni maggiormente compatibili con i beni culturali ed il paesaggio (scaricabile al seguente link: https://soprintendenza.pdve.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/04/Linee_indirizzo_miglioramento_efficienza_energetica_nel_patrimonio_culturale.pdf)
 - Si suggerisce di studiare possibili misure di premialità per incentivare progetti di **forestazione urbana e periurbana**, anche attraverso il recupero e la riqualificazione paesaggistica di siti abbandonati di cave dismesse, restituendo continuità alle reti ecologiche e ai sistemi urbani e periurbani nel rapporto con il territorio naturale e agrario. Incentivare il recupero e la riqualificazione, anche energetica, del patrimonio edilizio dismesso, anche con l'utilizzo di tecnologie volte alla produzione di energia pulita limitando, nel contempo, il consumo di suolo, dovuto alla realizzazione di nuove cubature edilizie che comporterebbe la



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

conseguente necessità di creare nuove opere infrastrutturali di urbanizzazione e di collegamento lineare tra i centri già urbanizzati e i nuovi quartieri periferici.

- **il piano di monitoraggio VAS** dovrà essere adeguatamente strutturato ed esplicitato nel rapporto ambientale e dovrà prevedere tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting degli esiti del monitoraggio stesso (si propone la periodicità annuale). Anche per il piano di monitoraggio andranno considerati specifici **indicatori per il paesaggio e i beni culturali**, in base alle tipologie dei vincoli sopra elencati e alla gradualità delle norme di tutela dettate dai Piani paesaggistici regionali e dai Piani di gestione dei Siti UNESCO. A tal fine potranno essere presi in considerazione anche gli **Indicatori BES Istat 9** – Riferiti al Paesaggio e al Patrimonio Culturale, che potranno essere utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto (<https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale>).

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" del presente Programma, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche, implementate dal Programma stesso, avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni culturali.

Il Responsabile dell'istruttoria
arch. Maria Teresa Idone

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario amministrativo
Riccardo BRUGNOLI

Il Dirigente del SERVIZIO V
arch. Roberto BANCHINI

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it